



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXV - n. 18

**Publicato sul sito www.agcm.it
12 maggio 2025**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
I864 - PREZZO DEL BIOCARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	
<i>Provvedimento n. 31535</i>	5
A559 – META/SIAE	
<i>Provvedimento n. 31537</i>	7
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	27
C12714 - GRENKE LOCAZIONE/INTESA SANPAOLO RENT FOR YOU	
<i>Provvedimento n. 31531</i>	27
C12715 - GRUPPO INTERGEA/PROGLIO L'AUTOMOBILE	
<i>Provvedimento n. 31532</i>	29
C12716 - FSI SGR/CASALASCO SOCIETÀ AGRICOLA	
<i>Provvedimento n. 31533</i>	35
C12717 - BAIN CAPITAL INVESTORS/NAMIRIAL HOLDING	
<i>Provvedimento n. 31534</i>	40
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	43
AS2079 - PROROGA DELLE CONCESSIONI PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA	43
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	48
PS12743 - ENEL ENERGIA – MODALITÀ COMUNICAZIONE RINNOVI	
<i>Provvedimento n. 31536</i>	48

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

1864 - PREZZO DEL BIOCARBURANTE PER AUTOTRAZIONE

Provvedimento n. 31535

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 aprile 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera adottata in data 11 luglio 2023, con la quale è stata avviata, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, un'istruttoria nei confronti delle società ENI S.p.A., Esso Italiana S.r.l., Saras S.p.A., Kuwait Petroleum Italia S.p.A., Tamoil Italia S.p.A. (anche con riferimento alle attività poste in essere da Repsol Italia S.p.A.), Italiana Petroli S.p.A. e Iplom S.p.A. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 del TFUE;

VISTA la delibera del 17 dicembre 2024 con cui è stato prorogato al 2 luglio 2025 il termine di conclusione del procedimento;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, inviata alle Parti il 10 febbraio 2025;

VISTE le richieste delle società ENI S.p.A., Esso Italiana S.r.l., Saras S.p.A., Kuwait Petroleum Italia S.p.A., Tamoil Italia S.p.A. (anche con riferimento alle attività poste in essere da Repsol Italia S.p.A.), Italiana Petroli S.p.A. pervenute tra il 17 e il 25 febbraio 2025, di proroga del termine infra-procedimentale di chiusura della fase istruttoria, al fine di assicurare il pieno esercizio del proprio diritto di difesa, motivate, in particolare, sulla base della complessità del procedimento istruttorio;

VISTE le ulteriori richieste delle società ENI S.p.A., Saras S.p.A., Kuwait Petroleum Italia S.p.A., pervenute tra il giorno 8 e il 15 aprile 2025;

CONSIDERATA la complessità della fattispecie oggetto del procedimento e la necessità di garantire il più ampio esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio;

CONSIDERATO che la proroga del termine infra-procedimentale di chiusura della fase istruttoria rende necessaria anche una proroga del termine di conclusione del procedimento;

RITENUTA, pertanto, necessaria una proroga del termine di conclusione del procedimento, attualmente fissato al 1° luglio 2025;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DELIBERA

di prorogare al 30 settembre 2025 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

A559 – META/SIAE*Provvedimento n. 31537*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 maggio 2025;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale, e, in particolare, l'articolo 38, par. 3;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l'articolo 14-ter;

VISTA la legge 18 giugno 1998, n. 192, e, in particolare, l'articolo 9, così come modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la "*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287*", adottata nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino del 17 settembre 2012, n. 35;

VISTA la segnalazione della Società Italiana degli Autori ed Editori (di seguito SIAE), pervenuta in data 24 marzo 2023, in merito alla negoziazione con Meta Platforms Ireland Limited (di seguito Meta) di una nuova licenza avente a oggetto l'utilizzazione, sulle proprietà di Meta, delle opere oggetto dei diritti degli autori rappresentati da SIAE;

VISTA la propria delibera adottata in data 4 aprile 2023, con la quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 bis, dell'articolo 14 e dell'articolo 14 bis della legge 10 ottobre 1990 n. 287, nei confronti delle società Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. (di seguito complessivamente Meta), al fine di accertare una possibile violazione dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, consistente, in un contesto caratterizzato da un grande squilibrio economico tra le parti interessate, nella possibile violazione dei canoni di buona fede, correttezza e trasparenza nel corso della negoziazione con la Società Italiana degli Autori ed Editori della nuova licenza per l'utilizzazione delle opere musicali da quest'ultima tutelate sulle piattaforme social di Meta;

VISTA la propria delibera adottata in data 20 aprile 2023, n. 30606, con la quale sono state imposte alle società Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. specifiche misure cautelari ai sensi dell'articolo 14 bis della legge n. 287/1990 volte a riattivare tempestivamente la negoziazione tra Meta e SIAE;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato del 2 luglio 2024 n. 5827, che ha riformato la sentenza del TAR Lazio n. 16069/2023 e, per l'effetto, ha annullato la delibera dell'Autorità del 20 aprile 2023, n. 30606 sopra citata;

VISTA la propria delibera del 17 dicembre 2024, con la quale è stato prorogato il termine di chiusura del procedimento al 30 giugno 2025;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 24 dicembre 2024, con la quale le società Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. hanno presentato, ai sensi dell'articolo 14 *ter* della legge n. 287/1990, impegni secondo le modalità indicate specificamente nell'apposito “*Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990*”;

VISTA la propria delibera del 9 gennaio 2025 n. 31433, con la quale è stata disposta la pubblicazione, in data 10 gennaio 2025, sul sito *internet* dell'Autorità degli impegni proposti dalle società Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l., al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni;

VISTE le osservazioni sugli impegni presentate da SIAE e dall'Associazione Fonografici Italiani in data 10 febbraio 2025;

VISTE le repliche alle osservazioni sugli impegni e le modifiche accessorie agli impegni presentate dalle società Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. in data 12 marzo 2025;

VISTA la propria comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2022/1925;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. (di seguito, indicate indistintamente “Meta”), sono tutte società del gruppo Meta e, tra queste, Meta Platforms Inc., con sede legale negli Stati Uniti è la società controllante a monte del gruppo.

Il gruppo Meta (precedentemente denominato Facebook) è attivo a livello globale nell'offerta, ai propri utenti, di piattaforme digitali c.d. *social*, di messagistica, funzioni, *app*, servizi, tecnologie e *software*. Tra le piattaforme *social* più diffuse a livello globale e in Italia si segnalano Facebook e Instagram.

Nel 2022, Meta ha sviluppato a livello mondiale circa 116 miliardi di dollari¹.

Solo considerando la piattaforma Facebook, Meta ha registrato, nel 2022, una media mensile di utenti attivi pari a 2,6 miliardi e una media giornaliera pari a circa 2 miliardi².

2. La Società Italiana degli Autori ed Editori (di seguito, SIAE) è un ente pubblico economico a base associativa ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2.

¹ Cfr. *Meta Reports Fourth Quarter and Full Year 2022 Results* disponibile sul sito *internet* (<https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2023/Meta-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2022-Results/default.aspx>).

² Cfr. *Meta Reports Fourth Quarter and Full Year 2022 Results* disponibile sul sito *internet* (<https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2023/Meta-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2022-Results/default.aspx>).

L'attività di SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato e SIAE è un "organismo di gestione collettiva" (di seguito anche OGC), ai sensi della Direttiva 2014/26/UE del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on-line* nel mercato interno; la SIAE opera nell'attività di gestione e intermediazione dei diritti d'autore, concedendo a tal fine le licenze per l'utilizzazione delle opere protette, riscuotendo i compensi per diritto d'autore e ripartendo i proventi che ne derivano.

II. LA SEGNALAZIONE

3. Nell'esposto in atti³, SIAE ha illustrato lo svolgimento delle negoziazioni con Meta, avviate sin da luglio 2022 e bruscamente interrotte in data 16 marzo 2023, volte alla stipulazione di un nuovo accordo, essendo quello precedentemente in essere giunto a scadenza (di seguito denominato, *Music Rights Agreement* o "MRA"), avente ad oggetto l'utilizzazione sulle piattaforme di proprietà di Meta delle opere musicali tutelate da SIAE su mandato dei singoli autori.

Attraverso il MRA, le opere degli autori rappresentati da SIAE possono essere rese disponibili sulle piattaforme *social* di Meta, e in questa sede rilevano in particolare le piattaforme Instagram e Facebook.

L'utilizzazione di queste opere è oggetto di remunerazione, concordata tra le parti, che viene prima incassata da SIAE e poi, secondo le proprie procedure interne, ripartita tra i titolari dei diritti di autore interessati, al netto del compenso spettante alla stessa SIAE per l'attività di intermediazione svolta.

4. Nel corso della negoziazione, SIAE ha chiesto più volte a Meta di avere accesso ai dati economici di Meta, in modo da pattuire nell'accordo una remunerazione proporzionata ai ricavi di Meta derivanti all'uso di tali contenuti. In particolare, SIAE ha chiesto a Meta di fornire:

- i) i dati sui ricavi di Meta per territorio (o gruppi di territori);
- ii) l'incidenza dei contenuti musicali per ogni tipologia di sfruttamento⁴.

Meta ha, nel corso della negoziazione, negato l'accesso a tali dati⁵.

5. In data 13 marzo 2023, in un'apposita *mail*, Meta ha ribadito l'indisponibilità a fornire i dati economici richiesti e ha formulato l'ultima offerta per chiudere la negoziazione, da accettare entro e non oltre il 14 marzo 2023⁶.

In tale *mail*, Meta ha altresì affermato che, in assenza dell'accettazione dell'ultima offerta, avrebbe iniziato ad eliminare dalle proprie piattaforme (ovvero, sostanzialmente Facebook e Instagram), a partire dal 15 marzo 2023, i contenuti tutelati da questa *collecting*.

In tale contesto, sono seguiti ulteriori tentativi di concordare un'ulteriore proroga della negoziazione, anche questi non andati a buon fine⁷. Meta ha quindi dato effettivamente seguito a quanto affermato

³ Doc. 1, Esposto SIAE, pervenuto in data 24 marzo 2023.

⁴ Cfr. Doc. 1, Esposto SIAE pervenuto in data 24 marzo 2023, mail del 3 febbraio 2023 da SIAE a Meta.

⁵ Cfr. Doc. 1, Esposto SIAE pervenuto in data 24 marzo 2023, *mail* del 9 febbraio 2023 da Meta a SIAE.

⁶ Cfr. Doc. 1, Esposto SIAE, all. 2, *mail* del 13 marzo 2023 da Meta a SIAE.

⁷ Cfr. Doc. 1, Esposto SIAE pervenuto in data 24 marzo 2023, scambio di *mail* SIAE/Meta del 14, 15 e 16 marzo 2023.

ed ha progressivamente eliminato i contenuti tutelati da SIAE dalle piattaforme di Instagram e Facebook.

III. LE CONDOTTE CONTESTATE NEL PROVVEDIMENTO DI AVVIO

6. Nella delibera di avvio di istruttoria, l'Autorità ha prospettato che le condotte segnalate potessero integrare un abuso di dipendenza economica, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 192/1998, così come novellato dalla legge n. 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), posto in essere da Meta nei confronti di SIAE.

A questi fini, l'Autorità ha ritenuto che nel caso in esame potessero essere rinvenuti gli elementi costitutivi della fattispecie qui ipotizzata, ovvero:

- a) la sussistenza dello stato di dipendenza economica di SIAE nei confronti di Meta;
- b) l'abusività della condotta di Meta;
- c) la rilevanza per la tutela della concorrenza della fattispecie in esame.

a) Sulla sussistenza dello stato di dipendenza economica di SIAE nei confronti di Meta

7. L'articolo 9 della legge n. 192/1998 vieta l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica, definita come *“la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti”*.

Inoltre, con specifico riferimento alle piattaforme digitali, la recente novella introdotta dalla legge n. 118/2022, ha stabilito la presunzione della sussistenza della dipendenza economica di un'impresa che utilizzi i servizi di intermediazione: *“Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati”* (art. 9, comma 1, della legge n. 192/1998).

8. In questo contesto, l'Autorità ha ipotizzato, nella delibera di avvio dell'istruttoria, che Meta rivesta un ruolo determinante *“per raggiungere utenti finali”* e che quindi sia riscontrabile il requisito indicato dall'art. 9, comma 1, appena richiamato.

Infatti, senza soffermarsi sugli altri servizi offerti da Meta, Instagram e Facebook rappresentano le piattaforme digitali di *social network* di maggior rilievo negli Stati Uniti e a livello europeo, ivi inclusa l'Italia e hanno un numero estremamente elevato di utenti attivi. Meta inoltre è tipicamente qualificata come impresa dominante o comunque dotata di una posizione preminente rispetto agli altri operatori proprio con riferimento all'offerta delle piattaforme *social*⁸.

9. L'Autorità, nella delibera di avvio del procedimento, ha pertanto delineato l'applicabilità della presunzione, introdotta dalla legge di concorrenza 2021 all'art. 9 della legge n. 192/1998, in merito alla sussistenza di un rapporto di dipendenza economica, per cui SIAE versi in una situazione di dipendenza rispetto a Meta.

⁸ Cfr. la decisione del Bundeskartellamt del 2 maggio 2022, *Meta: paramount significance for competition across markets pursuant to Section 19a(1) of the German Competition Act*, decisione del 2 maggio 2022, Official convenience translation; Competition and Markets Authority, *Completed acquisition by Facebook, Inc (now Meta Platforms, Inc) of Giphy, Inc.*, *Final report on the case remitted to the CMA by the Competition Appeal Tribunal*, 18 Ottobre 2022.

Infatti, SIAE costituisce un'impresa che offre i servizi di intermediazione e gestione ai titolari dei diritti d'autore e l'Autorità ha ipotizzato che, tra Meta e SIAE esista, a vantaggio della prima, un'enorme sproporzione in termini di potere di mercato e di dimensione economica.

In questo contesto, la stipula degli accordi di licenza con le diverse categorie di utilizzatori, tra le quali Meta, è un tratto essenziale dell'attività di impresa di SIAE e, negli anni, l'utilizzo delle opere *on-line*, in particolare musicali, è un fenomeno di rilevanza crescente. Inoltre, nell'ambito delle piattaforme *social*, quelle digitali gestite da Meta, ossia Facebook e Instagram, sono tra le piattaforme più rilevanti.

Pertanto, attraverso la stipula della licenza con Meta, SIAE garantisce agli autori rappresentati la possibilità di raggiungere l'ampia categoria di utenti che utilizzano queste piattaforme *social*.

b) Sulla possibile abusività della condotta di Meta

10. Nell'abuso di dipendenza economica, la illiceità della condotta può “... *anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto*” (art. 9, comma 2, della legge n. 192/1998).

Inoltre, sempre con riferimento alle piattaforme digitali, il medesimo art. 9, comma 2 della legge n. 192/1998, la recente novella ha specificato che l'abusività della condotta può consistere anche “...*nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato ...*”.

Orbene, premettendo che l'esemplificazione delle pratiche abusive di cui all'art. 9 non esaurisce le condotte che possono essere qualificate come tali, l'Autorità ha, nella delibera di avvio, ipotizzato che Meta potrebbe aver abusato dello squilibrio del potere di negoziazione di cui beneficia rispetto a SIAE e potrebbe aver posto in essere una pratica abusiva consistente nell'aver violato i doveri di buona fede, correttezza e trasparenza nella negoziazione della nuova licenza con SIAE. In particolare, l'ipotesi di pratica abusiva di Meta delineata nella delibera di avvio sarebbe consistita:

- i) nel non avere fornito a SIAE tutte le informazioni necessarie per svolgere le negoziazioni nel pieno rispetto del principio di trasparenza ed equità;
- ii) nell'aver indebitamente interrotto le negoziazioni e attuato la minaccia di eliminare i contenuti tutelati da SIAE dalle proprie piattaforme *social*.

11. Sul primo profilo, ovvero sulla mancata *disclosure* delle informazioni richieste da SIAE, giova richiamare, oltre l'art. 9 della legge n. 192/1998 nella parte in cui associa la pratica abusiva alla carenza informativa, anche l'evoluzione della normativa del settore dell'intermediazione dei diritti d'autore.

Questa normativa infatti, da un lato, ha attribuito una crescente importanza all'uso delle opere tutelate *on line* e, dall'altro, ha affermato sempre più la necessità che le negoziazioni si svolgano riducendo l'asimmetria informativa tra le parti, al fine di pervenire alla definizione di una remunerazione per l'utilizzazione delle opere ancorata ai ricavi dell'utilizzatore e all'uso effettivo delle stesse. Ciò al fine di assicurare che i titolari dei diritti possano, in maniera equa e proporzionata, beneficiare del “valore” creato dalla loro stessa opera.

Al riguardo, si richiamano, in primo luogo, la Direttiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi (di seguito, Direttiva Barnier), recepita dal Decreto Legislativo n. 35/2017 e s.m., e la più recente

Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (Direttiva Copyright), recepita dal Decreto Legislativo 177/2021⁹.

In questo contesto, l'Autorità ha ritenuto che lo svolgimento della negoziazione di una licenza che definisce la remunerazione per l'utilizzazione delle opere nelle piattaforme digitali, dovesse garantire la corretta *disclosure* di tutte le informazioni necessarie a stabilire un compenso, non solo per SIAE, ma in ultima analisi per gli autori da essa rappresentati, equo e, quindi, proporzionato rispetto ai ricavi che Meta trae dall'uso di quelle stesse opere.

12. Sul secondo profilo, ovvero la repentina interruzione delle trattative, nella delibera di avvio, l'Autorità ha ritenuto che Meta potrebbe avere abusato dello squilibrio contrattuale di cui beneficia nei confronti di SIAE avendo messo quest'ultima innanzi alla prospettiva di dovere accettare un'offerta economica la cui congruità SIAE non era in grado di apprezzare in assenza delle informazioni di cui sopra.

Inoltre, l'interruzione delle trattative ha determinato la rimozione da parte di Meta dei contenuti musicali tutelati da SIAE dalle piattaforme *social*, di modo che questi ultimi non fossero più fruibili dagli utenti di quelle piattaforme.

L'Autorità ha quindi ritenuto che l'interruzione delle trattative con conseguente eliminazione delle opere degli autori tutelati da SIAE dalle piattaforme *social*, potesse costituire una violazione dei canoni di buona fede, correttezza e trasparenza che devono invece permeare le negoziazioni degli accordi.

c) Sulla rilevanza per la tutela della concorrenza della fattispecie in esame

13. Come noto, l'art. 9 della legge n. 192/1998, prevede che l'Autorità possa intervenire in una fattispecie di abuso di dipendenza economica qualora "... *abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato...*".

⁹ Cfr. al riguardo, l'art. 22 del d.lgs. n. 35/2017 che così dispone: "1. *Gli organismi di gestione collettiva, da un lato, e gli utilizzatori, dall'altro, conducono in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti, scambiandosi a tal fine tutte le informazioni necessarie.*

2. *Gli organismi di gestione collettiva rispondono per iscritto senza indebito ritardo alle richieste degli utilizzatori specificando, fra l'altro, le informazioni che devono essere loro fornite per concedere una licenza. Ricevute tutte le informazioni pertinenti, tali organismi, senza indebito ritardo, concedono una licenza o forniscono agli utilizzatori una dichiarazione motivata in cui spiegano i motivi per cui non intendono sottoporre a licenza un determinato servizio.*

3. *La concessione delle licenze avviene a condizioni commerciali eque e non discriminatorie e sulla base di criteri semplici, chiari, oggettivi e ragionevoli ...*

4. *Le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso devono garantire ai titolari dei diritti una adeguata remunerazione ed essere ragionevoli e proporzionate in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati, tenendo conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva. Quest'ultimo informa gli utilizzatori interessati in merito ai criteri utilizzati per stabilire tali tariffe...*"

Cfr. anche l'art. 107 della legge 22 aprile 1941, n. 633, legge sul diritto d'autore (LdA), come modificato dal d.lgs. 177/2021: "I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo.

Gli autori, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e gli artisti interpreti e esecutori, inclusi i doppiatori, che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti hanno il diritto, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 cui abbiano conferito apposito mandato, a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento, anche tenendo conto, in quanto pertinenti, della particolarità del settore di riferimento..."

All'uopo, l'Autorità ha ipotizzato, nella delibera di avvio, che la condotta di Meta qui in esame potesse avere un impatto che trascenda i meri rapporti contrattuali tra Meta e SIAE recando un pregiudizio alle dinamiche competitive nei mercati dei diritti d'autore e dei diritti connessi a questi ultimi nonché un grave danno per gli utenti finali.

14. Infatti, la pratica abusiva ipotizzata nella delibera di avvio appariva idonea a comprimere la capacità competitiva di SIAE sui mercati interessati ed impedire agli autori da quest'ultima rappresentati, che costituiscono una componente significativa degli autori attivi in Italia, di raggiungere la categoria di utenti, sempre più ampia, che fruisce delle piattaforme *social*.

Inoltre, dalla condotta di Meta potevano essere interessati anche gli autori rappresentati da altre *collecting* che fossero contitolari dei diritti con gli autori tutelati da SIAE.

A ciò si aggiunga che l'ostacolo all'accesso dei contenuti musicali tutelati da SIAE alle piattaforme di Meta appariva idoneo non soltanto a provocare un'eliminazione dei diritti d'autore per tale forma di utilizzazione, ma anche avere effetti negativi per la remunerazione dei diritti connessi dei produttori di opere musicali e di tutte le altre posizioni giuridiche tutelate nell'ambito della legge sul diritto d'autore. Non essendo infatti utilizzati i contenuti musicali, non maturerebbero neanche i diritti in senso lato connessi a quelli dell'autore.

In conclusione, nella delibera di avvio, l'Autorità ha prospettato che l'abuso di dipendenza economica di Meta ivi ipotizzato potesse avere un impatto significativo per la tutela della concorrenza nei mercati interessati.

IV. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

a) Il procedimento volto all'accertamento della possibile condotta abusiva di Meta

15. Contestualmente all'avvio dell'istruttoria, è stato avviato anche il procedimento cautelare ai sensi dell'articolo 14 *bis* della legge n. 287/1990.

16. Nel corso del procedimento principale, hanno presentato istanza di partecipazione che è stata accolta i seguenti soggetti: R.T.I. S.p.A.¹⁰, Innovaetica s.r.l.¹¹ e l'Associazione Fonografici Italiani (AFI)¹².

17. Nel corso del procedimento, l'Autorità ha inoltre inviato richieste di informazioni ad entrambe le Parti del procedimento¹³, ha svolto audizioni con le Parti e con altri soggetti a vario titolo interessati dalle condotte di Meta in esame¹⁴.

¹⁰ Cfr. doc. 51, Accoglimento istanza di partecipazione di RTI del 9 maggio 2023.

¹¹ Cfr. doc. 59, Accoglimento istanza di partecipazione di Innovaetica del 18 maggio 2023.

¹² Cfr. doc. 60, Accoglimento istanza di partecipazione di AFI del 18 maggio 2023.

¹³ A seguito della richiesta di un'approfondita richiesta di informazioni del 28 giugno 2024, Meta ha fornito riscontro in date 19 luglio e 5 settembre 2024.

A seguito di richiesta di informazioni a SIAE formulata nel corso dell'audizione del 18 luglio 2025, quest'ultima ha fornito riscontro in data 9 agosto 2024 e ha trasmesso altra documentazione in data 11 novembre 2024.

¹⁴ L'Associazione Italiana Fonografici, RTI s.p.a. e Innovaetica, sono stati sentiti, rispettivamente, in date 19 giugno 2024 (doc. 159), 21 giugno 2024 (doc. 163) e 1° ottobre 2024 (doc. 185). LEA e Soundreef sono state sentite congiuntamente in data 5 novembre 2024 (doc. 209).

Inoltre, nel corso del procedimento SIAE e Meta hanno esercitato più volte il diritto di accesso e il diritto di essere sentiti¹⁵.

b) Il subprocedimento cautelare

18. A seguito del contraddittorio con gli interessati¹⁶, in data 20 aprile 2023, l’Autorità, con provvedimento n. 30606 (di seguito il Provvedimento Cautelare), ha confermato quanto ipotizzato in sede di avvio del procedimento cautelare ed ha imposto a Meta le misure volte a riattivare la corretta negoziazione tra Meta e SIAE per la stipulazione della licenza per l’utilizzazione sulle piattaforme di Meta delle opere musicali tutelate da SIAE, consistenti in:

- a) provvedere a ripristinare immediatamente le trattative, mantenendo un comportamento ispirato ai canoni di buona fede e correttezza;
- b) all’uopo, provvedere a fornire tutte le sole informazioni necessarie onde consentire a SIAE di ristabilire un equilibrio nell’intero rapporto commerciale con Meta;
- c) previa autorizzazione da parte di SIAE, provvedere a ripristinare tempestivamente, in modo pieno, la disponibilità dei contenuti musicali tutelati da SIAE sulle proprietà di Meta per tutto il periodo necessario alla conclusione delle negoziazioni;
- d) in caso di disaccordo tra le parti, in ordine alla quantità e alla qualità delle informazioni di cui al punto b), provvedere a nominare un apposito soggetto fiduciario.

In attuazione delle misure cautelari sopra richiamate, Meta ha provveduto a ripristinare le opere musicali tutelate da SIAE nelle piattaforme Facebook e Instagram che sono tuttora fruibili dagli utenti.

19. Per contro, Meta e SIAE non hanno trovato l’accordo sul *set* informativo funzionale a SIAE per valutare l’offerta di Meta ed è quindi stata attivata la procedura di nomina di un soggetto fiduciario incaricato di definire il *set* informativo minimo necessario per consentire il ripristino di un equilibrio negoziale all’interno del rapporto commerciale-negoziale tra le Parti.

Tutte le informazioni individuate dal soggetto così incaricato sono state, nel corso del procedimento, trasmesse da Meta a SIAE¹⁷.

20. Nel quadro sin qui descritto e in merito alla fase cautelare, il Consiglio di Stato, con sentenza del 2 luglio 2024 n. 5827 (di seguito la Sentenza), ha riformato la sentenza del TAR Lazio n. 16069/2023 (che aveva interamente respinto i ricorsi proposti da Meta) e per l’effetto annullato integralmente il citato Provvedimento Cautelare dell’Autorità.

V. GLI IMPEGNI

a) Il sub-procedimento di valutazione degli impegni

21. Nel corso del procedimento, Meta ha presentato un primo *set* di impegni in data 6 ottobre 2023, rigettati dall’Autorità con del provvedimento adottato in data 31 ottobre 2023.

¹⁵ A titolo esemplificativo, Meta ha esercitato il diritto di accesso agli atti in data 27 luglio 2023 (doc. 80), 28 marzo 2024 (doc. 140); SIAE ha esercitato il diritto di accesso agli atti in data 14 settembre 2023 (doc. 84), in data 28 novembre 2023 (doc. 110). SIAE è stata sentita in audizione, tra l’altro, in data 18 luglio 2024 (doc. 164) e in data 15 ottobre 2024 (doc. 197). Meta è stata sentita in audizione, tra l’altro, in data 1° ottobre 2024 (doc. 184).

¹⁶ Cfr. il Verbale dell’audizione innanzi al Collegio del 17 aprile 2023 (doc. 36).

¹⁷ Cfr. la relazione conclusiva del soggetto fiduciario pervenuta in data 9 febbraio 2024 (doc. 129) e la successiva trasmissione delle informazioni da Meta a SIAE in data 27 marzo 2024 (doc. 139).

22. Successivamente, Meta ha rappresentato la propria volontà di formulare nuovi impegni, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990 al fine di superare le criticità concorrenziali evidenziate nella delibera di avvio del procedimento e, in data 24 dicembre 2024, è pervenuta la versione definitiva degli impegni.

23. Ritenendo gli impegni non manifestamente infondati e tali da essere suscettibili di pubblicazione, l'Autorità ha disposto la loro pubblicazione per lo svolgimento del *market test* a partire dalla data del 10 gennaio 2025 e ivi indicando la seguente sequenza temporale:

- entro il 10 febbraio 2025, il termine per tutti i terzi interessati per presentare eventuali osservazioni sugli impegni;
- entro il 12 marzo 2025, il termine per Meta per presentare eventuali repliche alle osservazioni sugli impegni ed eventuali modifiche accessorie agli stessi.

24. Nel corso del *market test*, sono pervenute le osservazioni di SIAE e AFI, entrambe in data 10 febbraio 2025, a seguito delle quali Meta ha depositato le proprie osservazioni le modifiche accessorie agli impegni in data 12 marzo 2025.

b) Il contenuto degli impegni sottoposti a market test

i) Ambito di applicazione degli impegni

25. La proposta di impegni di Meta riguarda le negoziazioni con “... qualsiasi ente di gestione dei diritti musicali che abbia la propria sede principale o società controllante in Italia (escludendo però le affiliate a livello locale o le società controllate da titolari di diritti aventi sede principale o società controllante al di fuori dell'Italia, come ad esempio i principali titolari di diritti di edizione musicale, ed escludendo altresì persone fisiche) nella misura in cui tali enti siano in grado di dimostrare adeguatamente di essere direttamente titolari di, controllare o amministrare direttamente i diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico relativi ad opere musicali tutelate dal diritto d'autore (i Partner) necessari nel caso in cui Meta intenda mettere a disposizione degli utenti delle Piattaforme Meta basati in Italia opere musicali (ossia, composizioni musicali) nell'Audio Library (i Diritti Musicali Italiani)”.

26. In questo contesto, negli impegni oggetto di *market test*, Meta ha specificato che potrebbe avere interesse a negoziare anche i diritti relativi ai c.d. *user generated content* (UGC) sulle proprie piattaforme o altri diritti correlati; ma ha chiarito “che gli impegni di natura comportamentale proposti in questa sede attengono esclusivamente alle negoziazioni per le licenze che riguardano i Diritti Musicali Italiani” e quindi non si estendono a tale ambito.

ii) Impegni volti ad assicurare che le negoziazioni si svolgano in tempi celeri e in buona fede

27. Il primo set di impegni presentati da Meta riguarda lo svolgimento delle negoziazioni che Meta decida di avviare sia in caso di stipulazione di una prima licenza sia in caso di un eventuale rinnovo di una licenza in prossima scadenza.

28. In caso di rinnovo, Meta si impegna ad avviare la negoziazione almeno quattro mesi prima della licenza.

Inoltre, sia in caso di prima licenza sia in caso di rinnovo, Meta si impegna a illustrare alla controparte negoziale la tempistica da seguire durante il relativo ciclo negoziale. In particolare, Meta terrà conto delle esigenze della controparte ovvero delle richieste di chiarimenti sollevate dal Partner durante le trattative, sul presupposto di una reciproca disponibilità in buona fede.

29. Nei casi in cui la licenza scada prima della stipulazione della nuova licenza, Meta si impegna a rendersi disponibile a stipulare accordi transitori, in modo da potere utilizzare i contenuti oggetto della negoziazione *more tempore*. In particolare, Meta ha previsto che non più tardi di due settimane prima della scadenza del contratto di licenza in questione, proporrà alla controparte negoziale un accordo provvisorio, in parallelo alla negoziazione dei termini del contratto di licenza principale. L'accordo provvisorio coprirà generalmente l'estensione automatica della remunerazione precedentemente prevista dal contratto di licenza (se esistente) fino all'entrata in vigore del nuovo contratto di licenza.

30. Inoltre, almeno cinque giorni prima della scadenza effettiva del contratto di licenza, Meta si impegna, come soluzione di *extrema ratio*, volta a mantenere i contenuti musicali disponibili sulle proprie piattaforme, a concordare un c.d. *covenant not to sue* (CNS) al solo scopo di mantenere legittimamente le opere musicali protette sulle proprie piattaforme, mentre vengono concluse le negoziazioni sull'accordo provvisorio.

31. Infine, Meta si impegna a proporre ai Partner con i quali ha stipulato dei contratti di licenza un momento di revisione intermedia.

iii) Impegni volti ad assicurare che i Partner ricevano i dati necessari durante le negoziazioni

32. Meta si impegna a fornire a ciascun Partner, durante il ciclo negoziale in corso e quello (o quelli) successivo/i, le informazioni di seguito elencate, ferma restando la possibilità per le parti di concordare informazioni aggiuntive o diverse:

*“a) una panoramica della proposta di remunerazione di Meta e dei principi/ragioni ad essa sottesi;
b) le informazioni/i dati analoghi a quelli che vengono condivisi da Meta quando interagisce con altri OGC europei comparabili (ove applicabile) ovvero altri titolari di diritti su opere musicali comparabili stabiliti nell'UE (qualora il Partner in questione non sia un OGC), in ciascun caso, nella misura in cui vi siano ad oggetto opere musicali;*

c) nella misura in cui il Partner abbia precedentemente fornito a Meta, direttamente o indirettamente, l'identificazione delle opere musicali di cui sia titolare, da esso controllate o amministrate in base a un processo di scambio di dati concordato tra loro, i dati relativi alla quota di opere musicali del singolo Partner sulle Piattaforme Meta;

d) nella misura in cui disponibile (e a condizione che il Partner abbia fornito a Meta l'identificazione delle proprie opere musicali come indicato al punto (c)), le statistiche/le analisi sull'utilizzo del repertorio musicale del singolo Partner nell'Audio Library;

e) le seguenti informazioni quantitative, così come definite nella Relazione del Fiduciario nominato da codesta Autorità e elaborata ai sensi dei punti 94(b) e (d) della Decisione:

- dati puntuali di ricavo che – secondo la Relazione del Fiduciario – si riferiscono all'utilizzo dei Diritti Musicali Italiani di un Partner sulle Piattaforme Meta; e

- dati sulla dinamica di lungo periodo della variazione percentuale dei ricavi aggregati di Meta”.

iv) Ricorso ad un soggetto fiduciario.

33. Negli impegni oggetto di *market test*, Meta ha previsto il possibile ricorso, in talune circostanze, alla nomina di un soggetto fiduciario.

In particolare, nel caso in cui Meta e la controparte negoziale non concordino sul fatto che i dati condivisi soddisfino i requisiti di cui alla specifica sezione degli Impegni, Meta si impegna a

nominare un soggetto fiduciario che fornisca all’Autorità la propria valutazione circa la misura in cui la condotta di Meta sia sostanzialmente conforme a tale sezione.

34. Il processo di nomina del fiduciario può essere attivato sia da Meta sia dalla controparte negoziale decorsi 6 mesi dal momento in cui Meta ha condiviso la prima bozza di contratto di licenza (o la bozza di rinnovo del contratto di licenza precedentemente in essere).

35. Quanto alle caratteristiche del soggetto fiduciario, quest’ultimo dovrà essere un soggetto indipendente rispetto a Meta e alla controparte negoziale, non essendo, né essendo stato, esposto a un conflitto di interessi e, in particolare, non avendo ricoperto alcun incarico significativo per conto di Meta nell’anno precedente la sua nomina né tale figura potrà svolgere simili incarichi per l’anno successivo alla cessazione dell’incarico.

Ai fini della nomina, Meta trasmetterà all’Autorità una rosa di tre candidati, a fronte della quale l’Autorità dovrà fornire il proprio riscontro e potenzialmente approvare uno dei tre candidati proposti entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di Meta.

Meta ha altresì specificato che il compenso del soggetto incaricato sarà integralmente a suo carico.

v) Tempi e modalità di implementazione degli impegni proposti

36. Meta si impegna ad attuare gli Impegni entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui la decisione di accettazione degli Impegni stessi sarà ad essa notificata.

37. Gli Impegni si applicheranno sostanzialmente per due cicli negoziali e avranno in linea di massima - considerando che, di norma, un contratto di licenza ha una durata di 2 anni - una durata complessiva di 4 anni a decorrere dalla data più recente tra la decisione dell’Autorità di accettazione degli stessi e l’inizio del (successivo) ciclo negoziale con un Partner, a condizione che la negoziazione con il Partner inizi entro un anno dalla decisione dell’Autorità.

Gli Impegni sono altresì applicabili all’attuale negoziazione in corso con SIAE.

38. Inoltre, Meta riferirà all’Autorità, su base annuale, dell’attuazione di entrambi i *set* di impegni sopra illustrati, ossia quelli volti ad assicurare che le negoziazioni si svolgano in tempi celeri e in buona fede e quelli relativi alla condivisione dei dati necessari durante i cicli negoziali rilevanti.

c) Le principali osservazioni di SIAE sugli impegni oggetto di market test

39. Nelle osservazioni trasmesse in data 10 febbraio 2025, SIAE svolge, sugli impegni di Meta, le osservazioni puntuali che sono di seguito illustrate.

i) L’estensione degli impegni alle utilizzazioni delle opere negli UGC

40. Con riferimento all’ambito di applicazione degli impegni, la principale critica sollevata da SIAE è che gli stessi si riferiscono all’uso delle opere musicali nell’ambito della sola *audio library* e non si estendono anche all’*user generated content* (c.d. UGC).

41. A conferma della propria posizione, SIAE evidenzia che la mancata inclusione dell’utilizzazione delle opere musicali nell’ambito degli UGC sarebbe in contrasto con le seguenti circostanze:

i) tutte le precedenti licenze stipulate con Meta e anche quella in corso di negoziazione hanno a oggetto tutte le forme di utilizzazione delle opere musicali ivi inclusa l’utilizzazione delle opere nell’ambito degli UGC;

ii) l’oggetto del procedimento - ovvero, la negoziazione della licenza - include anche la negoziazione degli UGC e non solo dell’*audio library*;

iii) la direttiva UE n. 2019/2019 (la Direttiva Copyright) impone alle piattaforme di intraprendere ogni sforzo per ottenere le licenze anche con riferimento agli UGC.

ii) Osservazioni sugli impegni di Meta a negoziare in buona fede

42. In quest'ambito, il principale punto critico sollevato da SIAE è che negli impegni Meta si riserva un'ampia autonomia commerciale in merito alla decisione di attivare o meno la negoziazione in sede di prima negoziazione e in sede di (eventuale) rinnovo della licenza. Ad avviso di SIAE, Meta dovrebbe assumere un vero e proprio obbligo a negoziare con gli interessati e questo obbligo discenderebbe dall'art. 17 della direttiva (UE) n. 2019/790 (cd. "Direttiva Copyright") che, fra l'altro, impone a META di compiere "i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione" (v. art. 17, par. 4, lett. a).

43. Su questo *set* di impegni, inoltre, SIAE solleva altri due profili critici.

44. In primo luogo, SIAE critica che l'accordo provvisorio eventualmente stipulato nel corso delle negoziazioni non assicuri l'applicazione retroattiva delle condizioni contenute nella nuova licenza (ove conclusa).

Inoltre, con riferimento alle tempistiche del negoziato, SIAE ritiene che l'impegno sia troppo sbilanciato nel senso di prevedere che sia solo Meta a stabilire la tempistica delle negoziazioni.

iii) Osservazioni sull'impegno di Meta di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento della negoziazione

45. Pur evidenziando la rilevanza di questo impegno, SIAE ritiene che l'impegno non debba contenere ambiguità sul suo contenuto, soprattutto con riferimento alle informazioni che Meta deve fornire, ricalcando quanto già si è verificato in sede di ottemperanza del Provvedimento Cautelare, ovvero quando Meta ha fornito a SIAE le informazioni individuate in tale ambito dal soggetto fiduciario (v. *supra*).

Secondo SIAE, l'impegno dovrebbe obbligare Meta a fornire tutte le informazioni effettivamente trasmesse in tale contesto e l'impegno meglio esplicitare il contenuto di tali informazioni. Inoltre, SIAE richiede di introdurre anche un sistema di *audit*.

SIAE rileva, infine, l'importanza di specificare che Meta debba condividere non solo informazioni di principio (ad es. *budget allocation*) ma anche il modello sotteso alla proposta economica.

iv) Altre osservazioni

46. SIAE ritiene, tra l'altro, che la procedura di nomina del soggetto fiduciario proposta da Meta debba essere modificata nel senso di prevedere che la rosa di candidati sia condivisa con il *partner*. SIAE inoltre ritiene che la durata degli impegni non sia congrua e che debba essere estesa a una durata a tempo indeterminato e, in via subordinata, ad una durata minima decennale.

d) Le principali osservazioni di AFI

47. AFI critica principalmente l'autonomia che Meta si riserva nello stabilire i propri *partner* commerciali.

In particolare, AFI sostiene che il diritto d'autore e i diritti ad esso connessi sono inscindibilmente legati e non può essere sufficiente che Meta negozi solo con SIAE.

AFI ritiene quindi necessario che Meta, ai fini degli impegni, prenda in considerazione tutte le *collecting* che sono indicate nell'apposito elenco pubblico tenuto dall'AGCom e che, "collettivamente, amministrano il 100% dei diritti connessi al diritto d'autore italiani".

e) Le osservazioni di replica e le modifiche accessorie apportate da Meta ad esito del market test

i) Le osservazioni di replica

48. In data 12 marzo 2025, Meta ha trasmesso le osservazioni volte a replicare alle critiche agli impegni emerse nel corso del *market test*, fermo restando che, come illustrato nel prosieguito, Meta ha comunque apportato alcune modifiche accessorie che superano alcuni dei rilievi svolti da SIAE e AFI (v. *infra*).

Nel prosieguito, saranno prima richiamate le osservazioni di Meta a riscontro della posizione rappresentata da SIAE e successivamente illustrate le osservazioni di Meta alla posizione di AFI.

- *L'ambito oggettivo di applicazione degli impegni*

49. Con riferimento alla principale osservazione di SIAE relativa all'ambito oggettivo degli Impegni che, escludendo i contenuti generati dagli utenti (*User Generated Contents* – UGC) andrebbe in contrasto sia con l'oggetto dell'istruttoria sia con la Direttiva Copyright (Articolo 17), Meta ha espresso un sostanziale disaccordo, per le seguenti ragioni.

50. In primo luogo, l'Articolo 17 della Direttiva Copyright, ad avviso di Meta non rileva nell'ambito del presente procedimento che attiene all'ipotesi di un abuso dipendenza economica. In secondo luogo, il fatto che gli impegni siano incentrati sull'Audio *Library* deriva dal fatto che la *ratio* delle licenze negoziate da Meta per i Diritti Musicali Italiani sarebbe incentrata proprio sull'Audio *Library* che costituisce la principale funzionalità a disposizione degli utenti sulle piattaforme Meta per la fruizione di contenuti musicali.

51. Ciò premesso, Meta riconosce tuttavia che le licenze negoziate da MPIL per l'Audio *Library* coprono tipicamente anche gli UGC in maniera ancillare, in quanto ciò va a beneficio degli utenti e contribuisce a garantire certezza giuridica facendo parte di una licenza omnicomprensiva.

Pertanto, Meta, a seguito della consultazione pubblica, ha proposto una specifica modifica accessoria volta a chiarire questo profilo e ad estendere, in tali casi, l'applicazione degli impegni (v. *infra*).

- *Le negoziazioni in buona fede*

52. Meta non condivide le osservazioni di SIAE sulla circostanza che gli impegni debbano garantire una maggiore condivisione con la controparte negoziale sulla tempistica della negoziazione, ritenendo che gli impegni pubblicati per il *market test* già presentino un sufficiente grado di flessibilità in favore della controparte negoziale. Tuttavia, Meta ha presentato, al riguardo, un'apposita modifica accessoria (v. *infra*).

53. Per diverso profilo, Meta non condivide la posizione di SIAE, secondo la quale la semplice proroga dei termini di un accordo precedentemente in essere pregiudicherebbe la controparte contrattuale di Meta.

Ciò premesso, al fine di eliminare ogni potenziale dubbio circa l'impegno di Meta a negoziare in buona fede, Meta, anche in questo caso, ha apportato una modifica accessoria volta a tenere in maggiore considerazione le esigenze della controparte negoziale (v. *infra*).

- *La condivisione delle informazioni*

54. Sulle osservazioni di SIAE in merito alle informazioni oggetto degli impegni, Meta ritiene che le stesse siano già state chiaramente definite dal soggetto fiduciario incaricato dall'Autorità in attuazione al Provvedimento Cautelare e che la condivisione di tali informazioni sia sufficiente per riequilibrare l'asserito squilibrio contrattuale tra Meta e SIAE. In questo contesto, Meta ritiene che la formulazione degli impegni non dovrebbe costituire la sede per riaprire siffatta tematica.

55. In secondo luogo, ad avviso di Meta, in caso di controversia, l'individuazione di un soggetto fiduciario prevista negli Impegni è funzionale ad accertare l'aderenza delle informazioni condivise nel corso della specifica negoziazione con quanto previsto negli impegni. L'introduzione di un sistema di *audit* appare, quindi, ad avviso di Meta, una onerosa duplicazione.

56. In terzo luogo, Meta ritiene che gli impegni includano già un ventaglio sufficientemente ampio di informazioni e una chiara descrizione del tipo di dati che verranno divulgati. Inoltre, gli impegni mantengono anche una flessibilità sufficiente per consentire alle parti di concordare reciprocamente ulteriori diverse informazioni da condividere durante i negoziati.

57. Alla luce di quanto precede, Meta non condivide le osservazioni di SIAE e non ha prospettato sul punto alcuna modifica accessoria.

- *La nomina del soggetto fiduciario*

58. Sulle osservazioni di SIAE sul punto, Meta ritiene che i criteri di ammissibilità stabiliti per l'individuazione della rosa dei candidati presentati e l'approvazione finale da parte dell'Autorità stessa forniscano sufficienti garanzie sull'imparzialità del Fiduciario.

In ogni caso, Meta ha apportato sul punto la modifica accessoria anche su questo punto che verrà illustrata nel seguito (v. *infra*).

- *La durata degli impegni*

59. Meta, ritiene che - soprattutto alla luce della natura dinamica del settore in questione, dell'evoluzione delle prassi di mercato e dei modelli di remunerazione delle licenze, nonché del costante sviluppo dei prodotti - l'estensione della durata degli Impegni non sarebbe ragionevole. Pertanto, Meta non propone alcuna modifica sul punto.

- *Sulle osservazioni di AFI*

60. Sulle osservazioni di AFI, Meta afferma che le trattative per un accordo di licenza su un repertorio musicale protetto debbano basarsi sulla dimostrazione preliminare della propria legittima titolarità sui diritti musicali rilevanti oggetto della licenza.

61. In questo contesto, e fatta questa premessa sulla necessità di una chiara titolarità delle posizioni per le quali una *collecting* intende negoziare, Meta afferma che gli impegni andati a *market test* sono già sufficientemente chiari nell'avere ad oggetto tutte le negoziazioni "*tra Meta e qualsiasi parte che sia legittima titolare di diritti esclusivi su composizioni musicali necessari per l'Audio Library delle Piattaforme Meta e in grado di dimostrare la titolarità di tali diritti*"¹⁸.

In altri termini, ad avviso di Meta, gli impegni oggetto di *market test*, già sono applicabili all'"*...intera platea dei potenziali titolari dei diritti rilevanti necessari a Meta per rendere*

¹⁸ Meta, Osservazioni e modifiche accessorie agli impegni, pervenute in data 12 marzo 2025.

disponibili le opere musicali nell'Audio Library agli utenti italiani, evitando di ancorare la Proposta di Impegni ad un elenco predefinito di soggetti”¹⁹.

A ciò si aggiunga che, nel Formulario degli impegni, Meta afferma che “l'ambito di applicazione degli Impegni va oltre il perimetro delle preoccupazioni sollevate dall'Autorità nella Delibera, in quanto gli Impegni sono applicabili non solo nei confronti di SIAE, ma anche nei confronti degli altri Partner con cui Meta potrebbe decidere di negoziare delle licenze sui Diritti Musicali Italiani. In questo modo, gli Impegni forniscono certezza giuridica anche nei confronti di “tutti i soggetti che compongono la filiera dei mercati dell'intermediazione dei diritti d'autore” (§18 Delibera) in Italia, per quanto riguarda i contratti di licenza sul repertorio musicale di autori italiani”²⁰.

Avendo chiarito, in tal modo, che gli impegni si applicano a tutte le *collecting* attive sia nella tutela del diritto d'autore che dei diritti connessi, purché in grado di dimostrare la titolarità dei diritti, Meta non ritiene necessario apportare alcuna modifica accessoria.

ii) *Le modifiche accessorie*

62. Nella versione definitiva degli impegni, pervenuta in data 12 marzo 2025, Meta ha apportato le modifiche accessorie di seguito illustrate, che vengono incontro ad alcuni dei rilievi indicati da SIAE e AFI nel corso del *market test*.

- *L'ambito oggettivo di applicazione degli impegni*

63. Prendendo le mosse dalle osservazioni di SIAE, la prima modifica accessoria apportata da Meta riguarda l'ambito di applicazione degli impegni alle negoziazioni relative agli UGC. Viene infatti specificato che nell'ambito “delle trattative con i Partner, Meta potrebbe voler ottenere licenze su diritti ulteriori rispetto ai Diritti Musicali Italiani, quali, ad esempio, i diritti relativi ai c.d. *user generated content* (UGC) sulle Piattaforme Meta o altri diritti correlati. Per chiarezza, si fa presente che gli impegni di natura comportamentale proposti in questa sede non si estendono a negoziazioni che non attengono principalmente alle licenze che riguardano i Diritti Musicali Italiani”²¹.

Inoltre, nelle osservazioni di replica, Meta ha affermato che le modifiche accessorie affrontano “efficacemente aspetti importante della Proposta di Impegni” e, in particolare, “l'ambito di applicazione oggettivo degli Impegni è stato chiarito per garantire una maggiore chiarezza sulla loro applicabilità a (i) qualsiasi Partner che negozia licenze per i Diritti Musicali Italiani e (ii) sia Audio Library sia UGC e diritti correlati nella misura in cui sono parte di negoziazioni che riguardano principalmente i Diritti Musicali Italiani”²².

Così facendo, Meta ha chiarito che gli impegni si applicano alle negoziazioni relativi agli *user generated content* non autonomamente considerati, ma nell'ambito delle negoziazioni relative alla funzionalità dell'*audio library*.

¹⁹ Meta, Osservazioni e modifiche accessorie agli impegni, pervenute in data 12 marzo 2025.

²⁰ Meta, Impegni pervenuti in data 12 marzo 2025.

²¹ Meta, Impegni pervenuti in data 12 marzo 2025.

²² Meta, Osservazioni e modifiche accessorie agli impegni, pervenute in data 12 marzo 2025, unitamente al nuovo formulario degli impegni.

- *Le negoziazioni in buona fede*

64. Meta ha apportato la seguente modifica accessoria finalizzata ad affermare in termini più netti rispetto alla versione oggetto di *market test* che la tempistica della negoziazione non è imposta unilateralmente da Meta.

In particolare, nella versione definitiva degli Impegni, si rinviene che: *“sia in caso di (eventuale) prima negoziazione con un Partner per ottenere i Diritti Musicali Italiani e/o in caso di negoziazione di rinnovi di licenze già in essere sempre per i Diritti Musicali Italiani, Meta e il Partner in questione negozieranno in buona fede sin dall’inizio le tempistiche da seguire nel relativo ciclo negoziale, tenendo conto delle esigenze specifiche di ciascuna parte. In assenza di tale accordo, Meta si impegna a illustrare al Partner – unitamente alla prima bozza di contratto di licenza – la tempistica che Meta propone di seguire durante il relativo ciclo negoziale, tenendo in debita considerazione ogni ragionevole e oggettiva esigenza sollevata dal Partner. In particolare, Meta proporrà la tempistica prevista per rispondere a domande ragionevoli e proporzionate ovvero a richieste di chiarimenti sollevate dal Partner durante le trattative, sul presupposto di una reciproca disponibilità in buona fede delle parti ad interagire in modo ragionevolmente tempestivo”*.

65. Con riferimento alla modifica accessoria in merito al contenuto dell’eventuale accordo provvisorio, Meta ha eliminato, negli impegni pervenuti in data 12 marzo 2025, ogni riferimento alle condizioni economiche, in modo che gli impegni non costituiscano alcun limite alla definizione delle condizioni economiche ivi previste che sono integralmente rimesse alla negoziazione tra le parti.

- *La nomina del soggetto fiduciario*

66. Meta ha modificato gli impegni oggetto di *market test* estendendo a tre anni (anziché a un anno) il periodo di assenza di conflitti di interessi/indipendenza, sia precedentemente che successivamente all’incarico.

In particolare, gli impegni pervenuti in data 12 marzo 2025, così prevedono sul punto: *“Il Fiduciario dovrà essere un soggetto indipendente rispetto a Meta e al Partner interessato, non essendo, né essendo stato, esposto a un conflitto di interessi con alcuna delle due parti e, in particolare, non avendo ricoperto alcun incarico significativo per conto di Meta o del Partner nei tre anni precedenti la sua nomina né potendo svolgere simili incarichi (per Meta o per il Partner) per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico come Fiduciario. Il Fiduciario dovrà, inoltre, possedere le qualifiche necessarie per svolgere i compiti che gli/le sono affidati. A tal fine, Meta notificherà a codesta Autorità una rosa di tre candidati, unitamente ai curricula e al mandato, entro 20 giorni lavorativi dall’attivazione della procedura di ricorso al Fiduciario, in modo che codesta Autorità possa poi fornire il proprio riscontro e potenzialmente approvare uno dei candidati. Il compenso del Fiduciario sarà a carico di Meta”*.

- *Conclusioni sulle modifiche accessorie*

67. Ad avviso di Meta, le modifiche accessorie sopra illustrate vanno incontro ai rilievi di SIAE e AFI e rendono *“a fortiori gli impegni rivisti pienamente idonei e adeguati a rispondere alle preoccupazioni sollevate durante il market test e a qualsiasi preoccupazione residua”* dell’Autorità.

68. Le modifiche accessorie, infatti, affrontano efficacemente i seguenti profili:

- l'ambito di applicazione oggettivo degli Impegni "per garantire una maggiore chiarezza sulla loro applicabilità a (i) qualsiasi Partner che negozia licenze per i Diritti Musicali Italiani e (ii) sia Audio Library sia UGC e diritti correlati", nella misura in cui sono parte di negoziazioni che riguardano principalmente i Diritti Musicali Italiani;
- le garanzie esistenti per le controparti negoziali dal punto di vista di un'equa procedura che sono rese più chiare e ulteriormente rafforzate;
- l'indipendenza del Fiduciario che è stata ulteriormente rafforzata, in modo da fornire ai terzi ulteriori garanzie sulla sua indipendenza in caso di disaccordo tra le parti durante il processo di negoziazione.

VI. LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

69. In primo luogo, occorre evidenziare che, nel caso di specie, l'Autorità ha ritenuto opportuno procedere alla valutazione degli impegni di Meta sebbene pervenuti dopo il termine di tre mesi dall'avvio del procedimento ed a seguito di un primo rigetto. Al riguardo, si evidenzia che tale opzione²³ è consentita dalla Comunicazione in materia di impegni²⁴ e trova conforto in alcuni precedenti dell'Autorità²⁵.

In considerazione della peculiare natura della fattispecie in esame e del contenuto degli impegni definitivi presentati da Meta, l'Autorità ritiene che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti per procedere in tal senso.

a) Sull'ambito di applicazione degli impegni

70. In primo luogo, l'Autorità rileva che l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione degli impegni, come da ultimi pervenuti in data 12 marzo 2024 sia molto ampio e risponda, in modo coerente, alle preoccupazioni delineate nella delibera di avvio del procedimento.

71. In particolare, con riferimento all'ambito oggettivo, appare importante evidenziare che gli impegni non solo si applicano alle licenze relative all'audio *library* ma, in virtù della modifica accessoria apportata da Meta, si applicano anche alla negoziazione, nell'ambito della stessa licenza, degli *user generated content* (UGC).

72. Inoltre, Meta, rispondendo alle preoccupazioni di AFI ha fugato ogni dubbio sull'ambito soggettivo di applicazione degli impegni, che non solo riguarda SIAE e le altre *collecting* attive nella gestione dei diritti d'autore ma anche le *collecting*, come AFI, attive nella gestione dei diritti connessi.

Infatti, come rilevato da Meta nelle osservazioni di replica e nel formulario degli impegni e coerentemente, con le preoccupazioni espresse dall'Autorità della delibera di avvio, gli impegni

²³ Si ricorda che nel caso di specie, Meta ha presentato impegni in data 6 ottobre 2023 oggetto del provvedimento di rigetto adottato in data 31 ottobre 2023.

²⁴ Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (par. 3, che si riporta: "3. In ogni caso, entro il termine di tre mesi dalla notifica dell'apertura dell'istruttoria, come previsto dall'articolo 14-ter della legge, le parti interessate dovranno far pervenire all'Autorità la versione definitiva degli impegni proposti. L'Autorità si riserva comunque la possibilità di consentire in ipotesi eccezionali, sulla base di una motivata e tempestiva istanza di parte, la presentazione di impegni oltre il termine sopraindicato").

²⁵ I casi A357 Tele2/Tim/Vodafone/Wind e A407, Conto TV/Sky Italia e, più recentemente, cfr. il caso A543, *Rapporti contrattuali tra Benetton e i suoi rivenditori*, provvedimento 31 gennaio 2023, n. 30472 per un possibile caso di abuso di dipendenza economica.

interessano tutti i soggetti che compongono la filiera dei mercati dell'intermediazione dei diritti d'autore.

Unica condizione richiesta da Meta è che la controparte negoziale sia un soggetto effettivamente titolare dei diritti oggetto della negoziazione delle licenze relative all'uso delle opere musicali sulle piattaforme di Meta.

73. In questo contesto, alla luce dell'ambito oggettivo e soggettivo come da ultimo definito da Meta, l'Autorità ritiene che le osservazioni di SIAE sulla circostanza che gli impegni dovrebbero estendersi alla previsione di un obbligo a contrarre in applicazione dell'articolo 17 della Direttiva Copyright non siano condivisibili.

74. In particolare, l'Autorità evidenzia che il presente procedimento trae origine da un'ipotesi di abuso di dipendenza economica di Meta sulle modalità con le quali la piattaforma digitale ha svolto la negoziazione con SIAE, in violazione dei principi di correttezza e buona fede, negando, in particolare, la *disclosure* di informazioni che risulta necessaria al corretto andamento del processo negoziale. Il presente procedimento e gli impegni di Meta lasciano quindi del tutto pregiudicato il diverso tema dell'applicazione dell'art. 17 della Direttiva Copyright a Meta e alle altre piattaforme digitali.

75. Per altro profilo, in merito all'auspicio di AFI che gli impegni di Meta si applichino a tutte le *collecting* presenti nell'elenco tenuto dall'AGCom, l'Autorità ritiene che i chiarimenti forniti da Meta siano idonei a garantire che gli impegni si applichino alle negoziazioni con tutti i soggetti attivi nella filiera della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi. In altri termini, Meta si è obbligata a garantire una negoziazione equa e trasparente nei confronti di una platea di potenziali interessati più ampia della sola SIAE, da cui ha tratto origine il presente procedimento, e, nel contempo, coerente con le criticità espresse nella delibera di avvio del procedimento che riguardavano tutta la filiera della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi.

In questo contesto, l'Autorità ritiene che il mancato esplicito richiamo all'elenco dell'AGCom non riduca il potenziale ambito di applicazione degli impegni rispetto ai soggetti ivi indicati, fermo restando che le controparti negoziali di Meta devono essere nella condizione di provare la propria legittimazione a concludere le licenze in oggetto.

b) Sul contenuto degli impegni

76. Quanto al contenuto, Meta ha presentato sostanzialmente due *set* di impegni: il primo volto ad assicurare che le negoziazioni si svolgano in tempi celeri e in buona fede; e il secondo volto ad assicurare che le controparti negoziali ricevano i dati necessari durante i cicli negoziali rilevanti.

In una prospettiva complementare, il primo *set* ha ad oggetto la scansione temporale per un corretto svolgimento delle trattative sia in caso di prima stipulazione che in caso di rinnovo delle licenze; mentre il secondo *set* ha ad oggetto il tema estremamente delicato della corretta condivisione delle informazioni nel corso delle trattative.

77. L'Autorità ritiene che il primo *set* di impegni contribuisca a un corretto svolgimento delle trattative secondo una tempistica chiara e trasparente.

Inoltre, venendo incontro alle possibili criticità sollevate da SIAE, si ritiene che gli impegni, come da ultimo prospettati da Meta, rappresentino un congruo punto di equilibrio tra le due esigenze, da un lato, di assicurare agli impegni un contenuto concreto e immediatamente applicabile e, dall'altro, di assicurare quella flessibilità che tipicamente caratterizza le negoziazioni.

In altri termini, si ritiene che la tempistica e la procedura indicata nel primo *set* d'impegni possa agevolare lo svolgimento di negoziazioni corrette, nel rispetto delle esigenze di volta in volta manifestate dalla controparte negoziale. Gli impegni non delineano, quindi, una procedura negoziale unilateralmente imposta da Meta ma vanno, invece, a ridurre l'asimmetria tra le parti, imponendo a Meta di tenere costantemente in conto le esigenze dell'altra parte negoziale.

78. Quanto al secondo *set* di impegni, l'Autorità ritiene che l'impegno a condividere nel corso delle negoziazioni l'insieme delle informazioni ivi definito costituisca un momento essenziale per ridurre significativamente lo squilibrio che tipicamente avvantaggia Meta rispetto alle controparti negoziali.

79. Al riguardo, occorre sottolineare che la possibile condotta abusiva di Meta, da cui il presente procedimento trae origine, ha a oggetto la possibile violazione del principio di correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative, prevalentemente consistente nella mancata condivisione da parte di Meta del *set* di informazioni necessario, ivi incluse informazioni sui ricavi rilevanti di Meta, a ristabilire con la controparte commerciale una parità negoziale.

Nel corso del *sub* procedimento cautelare, l'individuazione del *set* di informazioni minime necessario a ristabilire la parità negoziale è stata affidata ad un apposito soggetto incaricato.

In questo contesto, l'Autorità ritiene che la condivisione delle informazioni elencate negli impegni e, fra queste, le specifiche informazioni individuate dal soggetto fiduciario incaricato sopra richiamato possa costituire un elemento essenziale per assicurare che le future negoziazioni delle licenze oggetto degli impegni si svolgano su un piano di maggiore equilibrio negoziale tra le parti.

80. A ciò si aggiunga che il *set* di informazioni indicato negli impegni non appare esaustivo ma potrà essere adattato, sulla base di un trasparente confronto tra le parti, alle specifiche esigenze della negoziazione di volta in volta in rilievo.

c) Sul soggetto fiduciario sulla durata degli impegni e sulla loro implementazione

81. Sulla previsione di un soggetto appositamente incaricato a valutare la rispondenza delle informazioni condivise da Meta, nel corso delle negoziazioni, in applicazione degli impegni, l'Autorità ritiene che sia uno strumento utile e che contribuisce a dare certezza e trasparenza all'attuazione degli impegni.

Inoltre, nella versione definitiva degli impegni, Meta ha definito questa figura in termini pienamente coerenti con la prassi dell'Autorità in materia.

82. Sulla durata degli impegni, l'Autorità ritiene che la presa in considerazione da parte di Meta di due cicli negoziali rappresenti un periodo congruo, anche alla luce della rapida evoluzione del settore di riferimento.

Inoltre, la tempistica prevista per l'implementazione e la predisposizione di apposite relazioni in merito allo stato di attuazione degli impegni contribuiscono a rendere questi ultimi efficaci e monitorabili.

VII. CONCLUSIONI

83. Sulla base di quanto esposto, si ritiene che gli impegni proposti dalle società Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. siano complessivamente idonei a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali connesse ai profili di abuso di dipendenza economica ipotizzati nel provvedimento di avvio, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 192/1998.

RITENUTO, quindi, che gli impegni presentati da Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. risultano idonei a far venire meno i profili di criticità oggetto dell'istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà degli impegni presentati da Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l., ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990;

Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

a) di rendere obbligatori per le società Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. gli impegni presentati, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990, nei termini sopra descritti e nella versione allegata al presente provvedimento di cui fanno parte integrante;

b) di chiudere il procedimento senza accertare la violazione dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12714 - GRENKE LOCAZIONE/INTESA SANPAOLO RENT FOR YOU

Provvedimento n. 31531

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 aprile 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Grenke Locazione S.r.l., pervenuta in data 3 aprile 2025;

VISTI gli atti al fascicolo;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Grenke Locazione S.r.l. (di seguito, "GLOC", Partita IVA 13187000156) è una società controllata da Grenke Aktiengesellschaft (di seguito, "GAG"), nella conduzione, in qualità di locatore, di contratti di *leasing* finanziario e operativo per beni mobili di ogni genere e nella gestione di contratti di *leasing* per conto di terzi, nonché nell'intermediazione di assicurazioni per beni concessi in *leasing*. GLOC è l'unica società controllata di GAG attiva in Italia nel noleggio operativo a medio-lungo termine di beni mobili strumentali a una clientela composta precipuamente da imprese e professionisti.

2. Il fatturato realizzato in Italia da GLOC nel 2024 ammonta a [100-582]* milioni di euro.

3. Intesa Sanpaolo Rent For You S.p.A. (di seguito, "RFY" o "Target", Partita IVA 05956150964) è una società controllata da Intesa Sanpaolo S.p.a. (di seguito, "ISP"), attiva nell'offerta di servizi di *leasing* operativo di beni strumentali. Tali servizi sono rivolti indistintamente ad aziende che producono e distribuiscono beni e servizi, nonché ad aziende e professionisti che necessitano di utilizzare un determinato bene senza però detenerne la proprietà.

4. Il fatturato realizzato in Italia dalla Target nel 2024 ammonta a [35-100] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione notificata (di seguito, "Operazione") consiste nella fusione di RFY per incorporazione in GLOC e prevede preliminarmente un aumento del capitale di GLOC riservato esclusivamente a ISP, che sottoscriverà e verserà tale aumento attraverso la contribuzione in natura

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

della totalità delle azioni dalla stessa detenute in RFY. Ciò avverrà in cambio dell'assegnazione a ISP di azioni rappresentative di una quota minoritaria in GLOC, nel frattempo trasformata in società per azioni, pari al 17% del capitale sociale nominale di quest'ultima (il residuo 83% continuerà a essere detenuto da GAG).

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'Operazione, in quanto comporta la fusione per incorporazione di un'impresa in un'altra, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 287/1990.

7. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004. Tale concentrazione, tuttavia, non è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, commi 1 e 2, della legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato inferiore a 582 milioni di euro.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990;

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

C12715 - GRUPPO INTERGEA/PROGLIO L'AUTOMOBILE

Provvedimento n. 31532

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 aprile 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione effettuata da Gruppo Intergea S.p.A. pervenuta in data 3 aprile 2025;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue

I. LE PARTI

1. Gruppo Intergea S.p.A. (di seguito, "Integea", Partita IVA 05417120010), controllata dalla holding LDP Investments S.r.l. (di seguito, "LDP") e a sua volta capogruppo del gruppo Intergea (di seguito collettivamente "Gruppo Intergea"), è una società attiva in Italia nella vendita al dettaglio di autoveicoli per passeggeri e veicoli commerciali nuovi e usati, nella fornitura di servizi di assistenza post-vendita e nella fornitura di ricambistica al dettaglio. Il Gruppo Intergea è titolare - tramite le sue concessionarie - di numerosi mandati di vendita per diverse case automobilistiche, operando per i marchi del Gruppo Stellantis (Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, DR, FIAT, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot), Volvo, Renault e Volkswagen.

2. Il fatturato consolidato realizzato dal Gruppo Intergea, nell'anno finanziario 2023, risulta pari a circa [1-2]* miliardi di euro, quasi interamente conseguito in Italia.

3. Proglia L'Automobile S.p.A. (Partita IVA 03513630040, di seguito, "Target" o "Proglia" e, insieme a Intergea, "le Parti") è una concessionaria automobilistica, anch'essa attiva nella commercializzazione e vendita di autoveicoli nuovi e usati, nella fornitura di servizi di assistenza post vendita e nella fornitura di ricambistica al dettaglio, con quattro sedi operative nei comuni di Alba, Borgo San Dalmazzo e Fossano (in provincia di Cuneo). Proglia risulta controllata da Progest Società Semplice di Proglia Franco & C. (di seguito, "Progest"), a sua volta controllata da una persona fisica.

4. Il fatturato realizzato dalla Target, nell'anno finanziario 2023, ammonta a circa [35-100] milioni di euro, interamente conseguito in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata (di seguito, "Operazione") consiste nell'acquisizione, da parte di Intergea, del controllo esclusivo su Proglia.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

6. Il contratto stipulato tra le Parti prevede che, alla data del *closing*, la società la società Progest (attualmente titolare del 100% delle azioni della Target) ceda a Intergea il 75% delle azioni da essa detenuta.

7. Le Parti hanno inoltre pattuito talune restrizioni consistenti nell'impegno da parte di Progest *[omissis]*.

8. La *ratio* dell'Operazione, secondo quanto indicato dalla parte notificante, si rinviene nell'intenzione di Gruppo Intergea di consolidare la propria attività e raggiungere adeguate economie di scala.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

9. L'Operazione, in quanto finalizzata all'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro¹.

10. Il patto di non concorrenza e non sollecitazione sottoscritto dalle parti e descritto in precedenza può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'Operazione, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che esso sia limitato geograficamente all'area d'attività dell'impresa acquisita, temporalmente a un periodo di due anni, e non impedisca al venditore di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario².

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

Il mercato del prodotto

11. Sotto il profilo merceologico, i mercati interessati dall'operazione sono quelli in cui opera la società oggetto di acquisizione, ossia³:

- i) la distribuzione al dettaglio di autoveicoli per passeggeri e commerciali;
- ii) la distribuzione al dettaglio di ricambistica per autoveicoli per passeggeri e veicoli commerciali;
- iii) i servizi *post* vendita di assistenza, manutenzione e riparazione di autoveicoli.

¹ Cfr. Delibera n. 31495 del 18 marzo 2025.

² Cfr. Comunicazione della Commissione europea sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03).

³ Cfr., tra gli altri, C12693 - *Gruppo Intergea/Alessandria Auto*, provvedimento n. 31470 del 25 febbraio 2025, in Bollettino n. 10/2025; C12637 - *Gruppo Intergea/Autoghinzani Bergamo*, provvedimento n. 31228 del 28 maggio 2024, in Bollettino n. 24/2024; C12596 - *Bossoni Automobili/Baiauto*, provvedimento n. 31041 del 23 gennaio 2024, in Bollettino n. 6/2024; C12573 - *PAG Italy/Sarma NewCo*, provvedimento n. 30845 del 24 ottobre 2023, in Bollettino n. 43/2023; C12550 - *Autotorino/Mercedes-Benz Roma*, provvedimento n. 30738 del 18 luglio 2023, in Bollettino n. 30/2023; C12300 - *Eurocar Italia/Erre Esse*, provvedimento n. 28273 del 17 giugno 2020, in Bollettino n. 27/2020; cfr. anche le decisioni della Commissione europea M.8963 - *Eurocar/Bonaldi* del 1° agosto 2018 e M.9070 - *Eurocar/Vicentini* del 10 settembre 2018.

12. Il mercato della distribuzione al dettaglio di autoveicoli per passeggeri interessa l'attività di distribuzione degli autoveicoli da parte dei concessionari ai consumatori finali. Le case produttrici commercializzano, infatti, le proprie vetture attraverso imprese di distribuzione (società controllate o operatori terzi) le quali, a loro volta, si avvalgono di una rete di vendita alla clientela. Nell'ambito di tale mercato si possono individuare diversi segmenti, distinguendo tra autoveicoli e veicoli commerciali, veicoli nuovi e usati, in base alle prestazioni, alle dimensioni e al prezzo delle autovetture commercializzate. Tuttavia, frequentemente i distributori offrono diverse tipologie di prodotto (utilitarie, categoria media, categoria superiore, ecc.) e le differenze sono andate riducendosi negli anni in ragione della tendenza delle case automobilistiche a offrire sempre più accessori anche per le auto di media e piccola cilindrata. Ai fini della presente operazione, comunque, non appare necessario addivenire a una esatta delimitazione merceologica del mercato.

13. Nell'ambito del settore della commercializzazione di parti e accessori, del quale fa parte la ricambistica per autoveicoli, è possibile individuare due tipologie di prodotti, quelli originali e quelli equivalenti (di qualità corrispondente). I pezzi di ricambio originali vengono commercializzati con il marchio della casa automobilistica; la ricambistica equivalente è invece fornita da operatori indipendenti del settore della componentistica (che possono anche rifornire le stesse case automobilistiche). I prezzi delle parti di ricambio equivalenti presentano un livello significativamente inferiore, che varia anche a seconda della tipologia di ricambio considerato.

14. Inoltre, le diverse tipologie di ricambi per autoveicoli (guarnizioni, pastiglie, ammortizzatori, cinghie, candele, filtri, fanaleria, ecc.) non sono tra loro sostituibili dal lato della domanda finale che dipende, evidentemente, dall'intervento di manutenzione o riparazione da effettuare. Tuttavia, si registra, sempre dal lato della domanda, una significativa sostituibilità tra ricambi originali ed equivalenti (purché di qualità corrispondente), variabile in funzione dell'età e della classe economica di appartenenza del veicolo, nonché del tipo di ricambio. Dal lato dell'offerta, inoltre, i centri di assistenza delle case automobilistiche (generalmente concessionarie e officine autorizzate) possono distribuire al dettaglio ricambi sia originali che equivalenti. Sempre dal lato dell'offerta, infine, gli operatori distribuiscono generalmente un'ampia gamma di parti di ricambio. Ai fini della presente operazione, comunque, non appare necessario addivenire a una esatta delimitazione merceologica del mercato.

15. Il mercato dei servizi di assistenza post vendita per autoveicoli risulta caratterizzato da un'estrema polverizzazione dell'offerta. L'attività di riparazione e manutenzione è, infatti, svolta da un'ampia gamma di operatori, quali: officine e concessionari rivenditori autorizzati, officine indipendenti, stazioni di servizio, centri auto specializzati, servizi rapidi di assistenza (l'attività di assistenza in garanzia è, invece, effettuata dagli stessi concessionari delle case automobilistiche ovvero da altri soggetti da queste autorizzati). Ai fini dell'Operazione, comunque, non appare necessario addivenire a una esatta delimitazione merceologica del mercato.

Il mercato geografico

16. Per quel che riguarda l'estensione geografica dei mercati individuati *supra*, si osserva che, in ragione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e, in particolare, dall'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti di vendita e assistenza, si ritiene che essa debba essere locale⁴.

⁴ Cfr. C12637 - Gruppo Intergea/Autoghinzani Bergamo, cit., C12372 - Gruppo Bossoni-Agricar/Ramo di azienda fallimento Agricar Diesel, provvedimento n. 29653, del 4 maggio 2021, in Bollettino n. 21/2021.

17. Nei diversi precedenti relativi ai mercati in questione⁵, l'Autorità ha definito i mercati locali sulla base dei confini amministrativi, individuando mercati aventi dimensione tendenzialmente provinciale, considerando altresì la possibilità di definire mercati costituiti dalle aree intorno ai punti vendita percorribili entro un certo periodo di tempo (c.d. isocrona), così da tenere in debito conto la dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e la propensione alla mobilità dal lato della domanda. Nel caso di specie, seguendo tale approccio, in considerazione dell'ambito di operatività della Target, il mercato geografico rilevante - per tutti i mercati merceologici qui sopra - risulta circoscritto in prima analisi alla provincia di Cuneo, all'interno della quale il business della Target è concentrato, e alla contigua provincia di Asti. Inoltre, è possibile ipotizzare l'esistenza di un bacino di utenza individuato dalle aree site intorno alle quattro sedi della Target (di cui tre ad Alessandria e una ad Asti), percorribili in 40-60 minuti di tragitto in macchina per il mercato *sub i*) e in 20 minuti di tragitto in macchina per i mercati *sub ii) e iii)* (cc.dd. *isocrone*).

18. Ai fini dell'Operazione, tuttavia, non appare necessario addivenire a un'esatta delimitazione geografica del mercato in quanto ciò non muterebbe la valutazione dell'operazione.

Gli effetti dell'operazione

19. Proglia svolge l'attività di concessionaria ufficiale di autovetture dei marchi Volkswagen, Škoda e Opel presso quattro punti vendita situati in provincia di Cuneo (in particolare due ad Alba, uno a Borgo San Dalmazzo e uno a Fossano) nonché delle relative attività di vendita di accessori e ricambi e di assistenza e manutenzione. L'Operazione non appare determinare sensibili effetti per la concorrenza considerando qualsiasi definizione merceologica e geografica del mercato.

20. In particolare, per quanto riguarda il mercato *sub i)* relativo alla distribuzione degli autoveicoli e dei veicoli commerciali nuovi e usati ai consumatori finali, secondo i dati forniti dalla società notificante, a seguito dell'Operazione, l'entità deterrà quote di mercato in valore sempre inferiori al [5-10%] per i veicoli passeggeri e sempre inferiore all'[1-5%] per i veicoli commerciali (Tabella 1 *infra*).

⁵ Cfr., tra gli altri, C12693 - Gruppo *Intergea/Alessandria auto*, cit.; C12637 - Gruppo *Intergea/Autoghinzani Bergamo*, cit.; C12596 - *Bossoni Automobili/Baiauto*, cit.; C12573 - *PAG Italy/Sarma NewCo*, cit.; C12550 - *Autotorino/Mercedes-Benz Roma*, cit. e C12300 - *Eurocar Italia/Erre Esse*, cit.; cfr. anche le decisioni della Commissione europea M.8963 - *Eurocar/Bonaldi*, cit. e M.9070 - *Eurocar/Vicentini*, cit..

Tabella 1 - Quote di mercato in valore nella distribuzione al dettaglio di autoveicoli per passeggeri e commerciali nuovi e usati nelle possibili definizioni geografiche del mercato⁶

Possibile definizione geografica del mercato della distribuzione al dettaglio di autoveicoli per passeggeri e commerciali nuovi e usati	Quota di mercato congiunta (veicolo passeggeri)	Quota di mercato congiunta (veicolo commerciali)
Provincia di Asti	[5-10%]	[<1%]
Provincia di Cuneo	[5-10%]	[<1%]
Isocrona di 40 minuti - centroide 1 [omissis]	[5-10%]	[<1%]
Isocrona di 60 minuti - centroide 1 [omissis]	[5-10%]	[<1%]
Isocrona di 40 minuti - centroide 2 [omissis]	[5-10%]	[<1%]
Isocrona di 60 minuti - centroide 2 [omissis]	[1-5%]	[<1%]
Isocrona di 40 minuti - centroide 3 [omissis]	[5-10%]	[<1%]
Isocrona di 60 minuti - centroide 3 [omissis]	[1-5%]	[<1%]
Isocrona di 40 minuti - centroide 4 [omissis]	[1-5%]	[<1%]
Isocrona di 60 minuti - centroide 4 [omissis]	[1-5%]	[<1%]

Fonte: le Parti

21. Per quanto riguarda il mercato *sub ii)* relativo alla distribuzione al dettaglio di ricambistica per autoveicoli per passeggeri e veicoli commerciali, Intergea non è attiva in tali mercati geografici e le quote di mercato della Target sono sempre inferiori al [5-10%] sia considerando isocrone di ampiezza pari a 20 minuti di auto dalle tre sedi della Target in cui sono svolte tali attività, che considerando il dato provinciale. Medesime considerazioni sono da svolgere per quanto riguarda il mercato *sub iii)*, relativo ai servizi *post vendita* di assistenza, manutenzione e riparazione di autoveicoli, in cui Intergea non è attiva e le quote di mercato della Target sono sempre inferiori a circa il [5-10%] considerando tutte le possibili definizioni geografiche del mercato.

22. Alla luce delle considerazioni sopraesposte, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare la concorrenza nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza e non sollecitazione intercorso tra le Parti è accessorio all'Operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre i limiti ivi indicati;

⁶ Fonte: *ibidem*.

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

C12716 - FSI SGR/CASALASCO SOCIETÀ AGRICOLA*Provvedimento n. 31533*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 aprile 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione effettuata da FSI SGR S.p.A. pervenuta in data 4 aprile 2025 e integrata in data 14 aprile 2025;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue

I. LE PARTI

1. FSI SGR S.p.A. (di seguito, "FSI", Partita IVA 09422290966) è una società di gestione del risparmio che gestisce i fondi di *private equity* FSI I e FSI II, fondi comuni di investimento alternativi di tipo chiuso riservati. I fondi FSI I e FSI II investono in società italiane al fine di supportarne la crescita dimensionale, favorirne l'internazionalizzazione, sostenerne il rafforzamento, stabilizzare l'azionariato e gestire i processi di successione, nonché per promuovere l'accesso al mercato dei capitali. Essi includono alcuni tra i maggiori investitori istituzionali italiani (quali sottoscrittori delle quote del fondo e, pertanto, senza *governance* attiva).

Il capitale sociale di FSI è attualmente detenuto da Magenta 71 S.r.l., con una partecipazione di controllo del 90,1%, e ION Capital Partners Limited, con una partecipazione del 9,9%.

Le società in portafoglio soggette al controllo di FSI sono attive nei settori monetario, dei servizi ausiliari ai servizi finanziari, delle tecnologie dell'informatica e dell'abbigliamento.

Nel 2023, il fatturato consolidato realizzato da FSI è stato pari a circa [100-582]* milioni di euro a livello globale, di cui [100-582] milioni di euro in Italia.

2. Casalasco Società Agricola S.p.A. (di seguito, "Casalasco", Partita IVA 01756860191, insieme alle sue controllate "Gruppo Casalasco" o "Target") è principalmente attiva nel settore della produzione del pomodoro e dei prodotti da esso derivati, quali passate, polpe, concentrati, sughi e *ketchup*, nonché, in via residuale, nella produzione di salse, condimenti non a base di pomodoro e brodi. Essa produce sia per conto di propri clienti multinazionali che per i propri marchi "Pomì", "De Rica" e "Victoria".

Casalasco è congiuntamente controllata, da un lato, dal Consorzio Casalasco del Pomodoro Società Agricola Cooperativa (di seguito, "Consorzio Casalasco" o "Consorzio") e dalla società CCdP Holding S.p.A. (di seguito, "CCdP Holding") e, d'altro lato, da QuattroR SGR S.p.A. (di seguito

*Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

“QuattroR”). Una parte residuale del capitale sociale di Casalasco è detenuta da taluni [*soci di minoranza*].

Il fatturato consolidato realizzato nel 2023 dal Gruppo Casalasco è stato pari a circa [582-700] milioni di euro, di cui circa [100-582] milioni di euro in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione, da parte di FSI, del controllo esclusivo di Casalasco (di seguito, “Operazione”).

4. In data 28 marzo 2025, FSI ha sottoscritto: (i) un contratto di investimento, insieme a FSI Holdings 3 S.r.l.¹, con il Consorzio Casalasco e (ii) un contratto di compravendita con gli altri soci di Casalasco (di seguito, “Venditori”). Sulla base del combinato di questi accordi, FSI, tramite un veicolo societario appositamente costituito (di seguito, “BidCo”), indirettamente controllato dalla stessa FSI tramite la società FSI Holdings 3 S.r.l. acquisirà il 100% del capitale sociale di Casalasco.

5. Nel contratto di investimento, è previsto un investimento del Consorzio Casalasco, e di altri due soci di minoranza, in BidCo, il cui capitale sociale, a esito dell'Operazione, sarà detenuto: per il [*omissis*] da FSI Holdings 3 S.r.l., con il [*> del 50%*] dei diritti di voto² e per il [*omissis*] dal Consorzio Casalasco, con il [*< del 50%*] dei diritti di voto. La residuale parte del capitale sociale e di diritti di voto sarà detenuta da soci di minoranza³. Entro 12 mesi dal *closing*, è prevista una fusione inversa per incorporazione di BidCo in Casalasco, la quale manterrà la medesima ripartizione del capitale sociale e lo stesso statuto di BidCo.

6. Il Consiglio di Amministrazione di Casalasco (di seguito, “CdA”) sarà composto da otto membri⁴, di cui: tre nominati da FSI (tra cui il vice-presidente), tre nominati dal Consorzio Casalasco (tra cui il presidente), uno nominato da [*un socio di minoranza*] e l'amministratore delegato nominato di concerto tra FSI e il Consorzio, del quale FSI avrà il diritto di richiedere e ottenere in ogni momento la revoca. FSI avrà anche il diritto di designare il *Chief Financial Officer* (di seguito, “CFO”).

7. L'Assemblea sarà validamente costituita e adotterà le proprie deliberazioni con i *quorum* e le maggioranze di legge. Il CdA adotterà le proprie deliberazioni con la presenza e il voto favorevole dei membri in carica. Tuttavia, sarà richiesto il voto favorevole di almeno uno degli amministratori di FSI per deliberazioni inerenti: “*L'approvazione dei budget provvisori (anche consolidati) e dei business plan pluriennali (anche consolidati) nonché l'approvazione di modifiche agli stessi*”. In caso di eventuale stallo decisionale in seno al CdA, al vice-presidente designato da FSI sarà attribuito un voto preponderante (*casting vote*).

8. FSI beneficerà, dunque: (i) della maggioranza dei diritti di voto in sede assembleare; (ii) del diritto di veto sull'approvazione e modifica di *budget* e *business plan* in CdA⁵; (iii) del diritto di revocare

¹ Cfr. a breve *infra*.

² [*omissis*].

³ Si tratta di [*omissis*].

⁴ . [*omissis*].

⁵ Cfr. paragrafo 70 della “*Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese*” (2008/C 95/01).

l'amministratore delegato e di nominare il CFO⁶ e (iv) del *casting vote*, attribuito al vice-presidente del CdA dalla stessa designato⁷. FSI avrà, pertanto, la possibilità di esercitare, da sola, un'influenza determinante sulla Target e, dunque, ne otterrà il controllo esclusivo⁸.

9. Infine, il contratto di compravendita prevede un divieto di storno in capo ai Venditori, in base al quale essi si obbligano, direttamente o indirettamente, per trentasei mesi dal *closing* dell'Operazione, a non assumere alle proprie dipendenze o di società controllate o collegate e a non valersi della collaborazione in qualsiasi forma o modo prestata, di persone legate alla Target - o che lo sono state nei precedenti dodici mesi - da rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione. Non sono previsti limiti all'ambito di applicazione del divieto né a livello merceologico (ambito di attività della Target), né geografico.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

10. L'Operazione, in quanto finalizzata all'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

11. Il divieto di storno sottoscritto da FSI e i Venditori, descritto nel paragrafo precedente, può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'Operazione, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che esso sia limitato merceologicamente e geograficamente all'area d'attività dell'impresa acquisita e temporalmente a un periodo di tre anni⁹.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

I mercati interessati

12. Avuto riguardo alla principale attività della Target, il settore interessato dall'Operazione è quello relativo alla lavorazione, produzione e commercializzazione delle conserve di pomodoro, che ricomprende i segmenti dei pelati, della polpa, della passata, delle arricchite (*i.e.*, sughi pronti a base di polpa di pomodoro) e del concentrato.

⁶ Cfr. paragrafo 69 della "Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese" (2008/C 95/01), in GUCE del 16 aprile 2008.

⁷ Cfr. *ibidem* paragrafi 64 e 82.

⁸ Cfr. *ibidem* paragrafo 54.

⁹ Cfr. "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03)", in GUCE del 5 marzo 2005.

13. Per consolidata prassi dell'Autorità¹⁰, il settore sopra descritto rappresenta un unico mercato del prodotto, in considerazione delle abitudini d'uso dei consumatori e, in particolare, della circostanza che tutti i prodotti appartenenti ai diversi segmenti vengono utilizzati come elemento base per la preparazione di condimenti, più o meno elaborati, per la pasta e altri piatti alimentari, e in tale uso non conoscono diretti sostituti industriali. In ogni caso, anche nell'ipotesi in cui si volesse considerare ciascun segmento come un mercato rilevante distinto, la valutazione dell'Operazione non si modificherebbe.

14. Sotto il profilo geografico, il mercato del prodotto individuato ha dimensione nazionale.

Gli effetti dell'Operazione

15. L'Operazione non appare idonea a determinare effetti distorsivi per la concorrenza.

16. Sulla base delle stime delle parti, nel suo principale mercato di attività - ossia, il mercato della lavorazione, produzione e commercializzazione delle conserve di pomodoro - il Gruppo Casalasco detiene, negli anni 2023 e 2024, una quota di mercato di circa il [10-15%] in valore e di circa il [10-15%] in volume, a fronte della presenza di altri operatori con quote di mercato comparabili.

17. La parte acquirente FSI non è attiva, per il tramite delle società in portafoglio, in tale mercato, né in mercati a monte o a valle dello stesso.

18. L'Operazione comporta, pertanto, la mera sostituzione di un operatore con un altro, non implicando sovrapposizioni orizzontali e/o relazioni verticali tra le parti.

19. Alla luce delle considerazioni sopraesposte, l'Operazione non appare idonea a ostacolare la concorrenza nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che il divieto di storno sopra descritto può ritenersi accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, il suddetto patto che si dovesse realizzare oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

¹⁰ Cfr., *inter alia*, C12435 - Casalasco Società Agricola/Emiliana Conserve Società Agricola, provvedimento n. 30102 del 5 aprile 2022, in Bollettino n. 12/2022 e precedenti ivi richiamati.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

C12717 - BAIN CAPITAL INVESTORS/NAMIRIAL HOLDING*Provvedimento n. 31534*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 aprile 2025;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Bain Capital Investors LLC, pervenuta in data 8 aprile 2025;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Bain Capital Investors, LLC (di seguito, "Bain Capital") è una società statunitense di gestione di investimenti di *private equity*, a capo dell'omonimo Gruppo, che investe in società attive in diversi settori, quali l'information *technology*, l'assistenza sanitaria, la vendita al dettaglio di beni di consumo, le comunicazioni, i servizi finanziari e settori industriali/manifatturieri.

Nel corso del 2023, il Gruppo Bain Capital ha realizzato un fatturato pari a [100-582]* miliardi di euro a livello mondiale, di cui [20-30] miliardi di euro a livello europeo e [2-3] miliardi di euro in Italia¹.

2. Namirial Holding S.p.A. (di seguito, "Namirial") è una società per azioni di diritto italiano ed è la *holding* dell'omonimo Gruppo Namirial, attivo, primariamente, nell'erogazione dei servizi fiduciari e di identificazione elettronica (disciplinati dal Regolamento eIDAS)² a grandi imprese, piccole e medie imprese, amministrazioni pubbliche e persone fisiche. Oltre alle proprie attività *core* descritte, il Gruppo Namirial offre anche altri *software* ancillari: questi comprendono specifiche soluzioni volte a soddisfare le esigenze *end-to-end* delle PMI (quali la fatturazione elettronica e le soluzioni di gestione dei documenti), che vengono tipicamente acquistate insieme ai prodotti *core*. Attualmente Namirial è indirettamente controllata dalla società di gestione del risparmio Ambienta S.G.R. S.p.A. (di seguito, "Ambienta").

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

¹ L'esercizio finanziario 2023 è l'ultimo esercizio finanziario completo per il quale sono disponibili dati relativi a Bain Capital.

² Il Regolamento eIDAS (*Electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market*), ossia il Regolamento UE n. 910/2014 sull'identità digitale, stabilisce standard per garantire l'interoperabilità e la sicurezza nelle transazioni elettroniche tra i vari Stati membri. Stabilisce altresì le norme relative ai servizi fiduciari qualificati e istituisce un quadro giuridico unionale, prevedendo l'iscrizione dei prestatori di servizi fiduciari qualificati in appositi elenchi pubblici.

Nel corso del 2023, il Gruppo Namirial ha realizzato un fatturato pari a [100-582] milioni di euro a livello mondiale, [100-582] milioni di euro in Europa e [100-582] milioni di euro in Italia³.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione di concentrazione comunicata (di seguito, "Operazione") consiste nell'acquisizione da parte di Bain Capital - attraverso la società di diritto italiano Ink Topco S.r.l. (di seguito, "Ink TopCo") - del controllo esclusivo indiretto su Namirial e sulle società dalla stessa controllate (di seguito, "Gruppo Namirial" o "Target"). Più specificatamente, l'Acquirente acquisirà indirettamente il 100% del capitale sociale della Target; inoltre, i contratti sottoscritti tra le Parti prevedono che successivamente al *closing*: (i) taluni attuali *senior manager* del Gruppo Namirial possano reinvestire nella Target, fermo restando che la partecipazione oggetto di reinvestimento sarà assolutamente inferiore al 50% del capitale della Target e a essa non saranno legati diritti di *governance* strategici con riferimento a quest'ultima; (ii) parimenti, che Ambienta, attuale azionista di controllo, abbia il diritto di sottoscrivere una quota non superiore al 20% del capitale sociale della Target, quota che le conferirebbe la possibilità di nominare un membro dei consigli di amministrazione di alcune società del Gruppo Namirial, fermo restando che anche tale partecipazione non sarà idonea a conferire alcun diritto di controllo. Pertanto, l'Operazione comporterà l'acquisizione del controllo esclusivo di Bain Capital su Namirial.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'Operazione, avendo a oggetto l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 1, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore ai 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti

5. L'Operazione in esame interessa i seguenti mercati rilevanti: a) il mercato della fornitura di servizi fiduciari "qualificati"; b) il mercato della fornitura di servizi di identificazione elettronica.

6. Il mercato della fornitura di servizi fiduciari "qualificati" comprende l'attività di progettazione, realizzazione e gestione di servizi di certificazione della firma digitale e dei servizi connessi, nonché di gestione del servizio di posta elettronica certificata.

7. Il mercato della fornitura di servizi di identificazione elettronica, comprende l'estrazione automatica delle informazioni riportate in documenti d'identità, nonché i servizi di riconoscimento

³ L'esercizio finanziario 2023 è l'ultimo esercizio completo per il quale sono disponibili dati certificati relativi al Gruppo Namirial.

biometrico e di verifica dell'identità tramite gli schemi di identità digitale nazionale (ad esempio, SPID, CIE, ecc.).

8. Con riferimento alla dimensione geografica, in un precedente provvedimento⁴ l'Autorità aveva considerato che i mercati relativi alle attività in esame avessero estensione nazionale, e non sovranazionale, in considerazione delle rilevanti differenze normative all'epoca vigenti nei diversi Stati membri. A riguardo, si evidenzia che tali attività sono oggi disciplinate dal Regolamento eIDAS, dotato di applicazione diretta in tutti gli Stati membri e finalizzato proprio a favorire l'impiego transfrontaliero dei servizi *online*. Nel caso in esame non si ravvisa, comunque, la necessità di soffermarsi sulla definizione dei mercati interessati dalla concentrazione, che comunque delineata non modificherebbe la valutazione dell'Operazione.

9. Il Gruppo Namirial è, infatti, attivo in entrambi i mercati rilevanti, con quote di mercato di non particolare rilievo, mentre nessuna delle società direttamente o indirettamente controllate da fondi gestiti e/o *advised* da Bain Capital è attiva nei suddetti mercati, né in mercati contigui, strettamente collegati o posti a monte o a valle. L'Operazione determina, pertanto, la mera sostituzione di un operatore con un altro e si ritiene, quindi, che non abbia effetti sostanziali sulla struttura concorrenziale dei mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

⁴ Cfr. C7770 - *Almaviva/Actalis*, provvedimento n. 15646 del 28 giugno 2006, in Bollettino n. 26/2006.

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS2079 - PROROGA DELLE CONCESSIONI PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Roma, 30 aprile 2025

Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 24 aprile 2025, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha deliberato di formulare le seguenti osservazioni e conseguenti proposte ai fini dell'emanando decreto attuativo, alla luce di alcune problematiche concorrenziali rilevate con riferimento alla proroga delle concessioni per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, disposta dall'articolo 1, commi 50 e ss., della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 ("Legge di Bilancio 2025")¹.

L'attività di distribuzione dell'energia elettrica è un monopolio naturale; pertanto, essa non può essere efficientemente gestita in un regime di concorrenza *nel* mercato. Di conseguenza, la migliore modalità per ottenere i benefici che derivano dal confronto concorrenziale, in termini di efficienza, di qualità del servizio e di prezzi più contenuti per i consumatori finali, è rappresentata dalla scelta del concessionario attraverso una procedura a evidenza pubblica, ad esempio, tramite gara (c.d. concorrenza *per* il mercato).

Tale modalità di selezione del soggetto avente diritto a esercire il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, in ciascuna delle aree di segmentazione del territorio nazionale, è stata individuata dal legislatore nella normativa di riordino e liberalizzazione del settore elettrico nel suo complesso varata già alla fine del secolo scorso (d.lgs. n. 79/1999²).

In particolare, l'articolo 9, comma 2, del d.lgs. n. 79/1999 ha stabilito il principio dell'attribuzione con gara delle concessioni di distribuzione elettrica alla scadenza, fissata dal medesimo, al 31 dicembre 2030, prevedendo quindi contestualmente una durata trentennale degli assetti a quel

¹ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, in G.U. n. 305 del 31 dicembre 2024.

² D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, di recepimento della direttiva comunitaria 96/92/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 19 dicembre 1996 recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (parte del c.d. "primo pacchetto energia").

momento vigenti, sulla base di concessioni da rilasciarsi dal Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato entro il 2001 (articolo 9, comma 1).

Il d.lgs. n. 79/1999, al medesimo articolo 9, comma 2, ha stabilito non solo che le concessioni per il servizio di distribuzione elettrica, successivamente al 2030, avrebbero dovuto essere attribuite con selezione competitiva degli operatori attraverso una gara pubblica, da indire non oltre il quinquennio precedente la scadenza (quindi, entro il corrente anno 2025), ma ha, altresì, previsto che, a tal fine, avrebbero dovuto essere disegnati opportuni ambiti territoriali, comunque non inferiori al territorio comunale e non superiori a un quarto di tutti i clienti finali allacciati alla rete di distribuzione elettrica sul territorio nazionale.

Tali previsioni hanno rappresentato il quadro normativo di riferimento ben noto a tutti gli operatori di settore e agli *stakeholders* istituzionali, chiamati a gestire e regolamentare le concessioni tenendo conto di tale lasso temporale. Il rispetto di una scadenza così lunga era finalizzato a garantire, da un lato, il rientro dagli investimenti effettuati dai concessionari e, dall'altro, la realizzazione nel medio periodo anche per il segmento della distribuzione elettrica della liberalizzazione prevista dal d.lgs. n. 79/1999, nella forma della concorrenza *per* il mercato.

Come noto, tale disciplina è stata modificata dalla novella normativa oggetto della presente Segnalazione, approvata all'interno dell'ultima Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, commi 50 e ss.). Secondo le nuove previsioni, a fronte della presentazione di piani straordinari di investimento pluriennale da parte degli attuali concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, finalizzati al perseguimento di una serie di obiettivi prefissati (quali, tra gli altri, il miglioramento della resilienza e affidabilità del servizio, la maggiore capacità di integrazione della generazione distribuita e l'assorbimento della maggiore domanda connessa alla transizione dei consumi verso l'impiego dell'energia elettrica³), le concessioni in essere potranno essere rimodulate, *“in coerenza con la durata degli investimenti previsti dai medesimi piani, comunque per un periodo non superiore a venti anni”* (articolo 1, comma 52).

Codesto Ministero è chiamato a stabilire con decreto, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio (quindi, entro il 30 giugno 2025), di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (di seguito, “ARERA”)⁴, i termini e le modalità per la presentazione da parte dei concessionari di tali piani straordinari di investimento pluriennale (articolo 1, comma 50) e per la successiva valutazione e approvazione dei medesimi, nonché per la determinazione degli oneri concessori che i concessionari sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione delle concessioni (articolo 1, comma 51).

Sulla base di quanto sopra ricordato, in via preliminare e generale, l'Autorità osserva che un intervento di proroga delle concessioni fino a ulteriori venti anni, quale quello recentemente

³ Oltre agli obiettivi specifici degli investimenti, le finalità generali indicate dalle norme in commento risultano quelle di *“migliorare la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete di distribuzione dell'energia elettrica quale infrastruttura critica e conseguire tempestivamente gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dagli accordi internazionali e dall'Unione europea per il 2050, nonché [...] assicurare interventi urgenti volti al rafforzamento della difesa e della sicurezza delle infrastrutture di distribuzione dell'energia elettrica anche contro i rischi di intrusione illecita e di attacchi informatici e cibernetici”* (articolo 1, comma 50).

⁴ Nonché previa intesa, per gli aspetti di competenza, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

approvato, appare incoerente con principi di tutela della concorrenza, cristallizzando per un periodo di tempo potenzialmente significativo la posizione di assoluta preminenza del principale operatore, che conta oggi circa l'85% degli utenti allacciati, mentre, come richiamato, nella prospettiva posta dal d.lgs. n. 79/1999, le successive procedure di gara avrebbero dovuto essere organizzate per ambiti, in modo da procedere a una riassegnazione delle concessioni con limite massimo pari a un quarto della clientela finale per ogni ambito.

Il rinvio temporale potenzialmente così prolungato, operato dalla norma, ostacola i benefici che la concorrenza *per* il mercato potrebbe apportare mediante gare che avessero a oggetto esattamente la realizzazione dei suddetti piani pluriennali.

Si ritarda, altresì, la ridefinizione delle aree di concessione che potrebbe comportare significativi vantaggi per il consumatore, applicando una regolamentazione settoriale di carattere comparativo a realtà dimensionali omogenee.

Tale rinvio rischia, quindi, di rinforzare i vantaggi competitivi di cui si troveranno a beneficiare i gestori uscenti di maggiori dimensioni nelle future gare, rispetto a operatori minori potenzialmente interessati a partecipare, compromettendo oltremodo il livello di concorrenzialità esprimibile all'interno delle future procedure.

Ciò in un contesto in cui, peraltro, la scelta di cristallizzare l'attuale elevato grado di concentrazione del settore della distribuzione elettrica non appare coerente neppure con alcune evidenze empiriche disponibili, da cui emerge che le economie di scala nel settore si esauriscono su scale sostanzialmente ridotte, pari ad alcune centinaia di migliaia (o, anche nelle ipotesi più estreme, pochi milioni) di utenti.

L'esistenza nel mercato di una pluralità di imprese a scala efficiente condurrebbe viceversa a migliori risultati complessivi anche in termini di innovazione, oltre che di risultati conseguibili mediante la richiamata regolamentazione settoriale di carattere comparativo, riducendo le tipiche asimmetrie informative sui costi che ostacolano una corretta regolazione e, in ultima analisi, la riduzione delle componenti regolate delle bollette.

Considerata, dunque, per l'insieme di tali ragioni, la natura necessariamente derogatoria della proroga delle concessioni in essere rispetto ai principi della concorrenza, l'Autorità ritiene che essa andrebbe prevista e limitata a casi eccezionali, giustificati da ragioni di interesse generale, dovendo essere necessaria e strettamente proporzionata rispetto al perseguimento di tali interessi.

Ciò implica che, nel caso di specie, le sfide poste dalla transizione energetica e dalla necessità di ammodernamento e digitalizzazione delle reti, indicate dalla Legge di Bilancio quali motivazioni dell'intervento di estensione temporale delle concessioni in essere, non possono rendere ammissibile un uso eccessivamente ampio e non proporzionato dello stesso.

Alla luce delle argomentazioni svolte, l'Autorità intende, pertanto, formulare alcune indicazioni che possano utilmente essere tenute in considerazione da codesto Ministero nella redazione del decreto attuativo previsto dalle norme in commento e atteso entro il prossimo mese di giugno, ai fini della sua compatibilità con i principi nazionali ed euro-unitari di concorrenza.

In primo luogo, al fine di assicurare la massima compatibilità tra il perseguimento delle finalità pubbliche indicate dalla norma e la tutela della concorrenza, l'Autorità ritiene fondamentale che, nel dettare termini e modalità per l'approvazione dei piani straordinari di investimento dei concessionari e la connessa rimodulazione delle concessioni, codesto Ministero voglia declinare l'indicazione normativa di un periodo "*non superiore a venti anni*", assicurando, nella misura più ampia possibile,

che l'effettiva durata della proroga stessa sia correttamente e strettamente limitata al tempo legato alla realizzazione degli investimenti effettivamente indispensabili nell'immediato e non rimandabili, per poi procedere - nel minor tempo possibile - all'indizione di gare a evidenza pubblica per la scelta dei soggetti concessionari, con la contestuale ridefinizione degli ambiti concessori secondo lo schema già contemplato dal d.lgs. n. 79/1999.

Laddove, infatti, si ritengano assolutamente indispensabili nell'immediato investimenti aventi comunque caratteristiche tali da richiedere un tempo di recupero prolungato e assimilabile a quello indicato dalla norma come limite massimo per la proroga, l'Autorità ritiene che la modalità preferibile sotto il profilo concorrenziale sia quella di concedere la possibilità al gestore selezionato tramite gara di rifondere al gestore uscente la quota parte degli investimenti ancora non ammortizzati, come già avviene in numerosi altri settori economici al momento del subentro di un diverso gestore di un servizio di pubblica utilità (ad esempio, nella distribuzione del gas naturale, in ambito portuale, nell'illuminazione pubblica, ecc.).

Con specifico riferimento al settore, per molti versi analogo, della distribuzione del gas naturale, per il quale, come ben noto, è previsto l'espletamento di gare per ambiti territoriali minimi (c.d. ATEM) per l'affidamento delle concessioni venute a scadenza, l'Autorità negli anni ha profuso molti sforzi al fine di incentivare il più possibile l'effettivo svolgimento delle gare⁵. Sebbene i due settori stiano attraversando dinamiche tecnologiche e di mercato diverse, che rendono preminente l'utilizzo del vettore elettrico negli usi finali e maggiori le connesse esigenze di ammodernamento delle reti, tali elementi non appaiono tuttavia tali da giustificare una differenza di approccio alla regolamentazione dei due settori così radicale, quale quella realizzata dalla sottrazione completa della distribuzione elettrica al principio dell'effettuazione della gara per un periodo di tempo particolarmente significativo, che va a sommarsi a quello già *ab origine* individuato dal d.lgs. n. 79/1999.

Solo una modalità, come quella sopra indicata, di subentro del gestore entrante individuato con gara pubblica previo rimborso al gestore uscente della quota parte di investimenti pluriennali non ancora ammortizzata, evita il rischio in questa sede paventato dall'Autorità, ovvero la non proporzionalità delle restrizioni concorrenziali per il raggiungimento di un interesse pubblico quale quello dell'ammodernamento delle reti di distribuzione elettrica nell'attuale scenario di transizione energetica.

L'Autorità intende, infine, sottolineare anche l'importanza di assicurare necessaria coerenza, nella valutazione e approvazione da parte di codesto Ministero dei piani straordinari di investimento dei concessionari, nonché nella connessa rimodulazione delle concessioni, con gli eventuali finanziamenti pubblici che i distributori stessi ricevono per l'effettuazione di investimenti aventi finalità analoghe, ad esempio nell'ambito di iniziative legate all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza⁶. Appare cioè imprescindibile che gli investimenti da proporre e ammessi

⁵ Cfr., a titolo esemplificativo, AS1262 - *Gare per il servizio di distribuzione del gas naturale previste dall'art. 14 del d.lgs n. 164/2000*, dell'11 marzo 2016, in Bollettino n. 7/2016.

⁶ Cfr. decreto del Ministro della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 6 aprile 2022 n. 146 che ha previsto risorse finanziarie, pari a 3,6 miliardi di euro (attribuite all'investimento 2.1, missione 2, componente 2, del PNRR "Rafforzamento Smart Grid") destinate ai concessionari del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica sull'intero territorio nazionale e finalizzate alla concessione di finanziamenti per la realizzazione di interventi per la trasformazione delle reti di distribuzione e la relativa gestione, al fine di incrementare la capacità di integrazione delle fonti rinnovabili e favorire l'elettrificazione dei consumi energetici. Tali risorse sono state interamente allocate, con Decreto direttoriale 426 del 31 dicembre 2022, e ulteriormente incrementate con Decreto n. 223 del 21

nell'ambito dei piani di investimento pluriennali da presentarsi in ottemperanza alle previsioni inserite nella Legge di Bilancio 2025 siano complementari e ulteriori rispetto a quelli già in corso (finanziati con fondi del PNRR), il cui completamento è comunque previsto entro il secondo trimestre 2026.

Tale obiettivo di coerenza, volto a evitare eventuali plurime valorizzazioni delle stesse tipologie di interventi che siano già stati finanziati con fondi pubblici, assume particolare importanza anche alla luce della circostanza per cui gli investimenti dei distributori finanziati tramite contributi pubblici risultano allo stato ulteriormente incentivati con forme di premialità attraverso le bollette elettriche⁷ e, dunque, con oneri a carico degli utenti elettrici italiani.

L'Autorità confida che le suesposte considerazioni e indicazioni siano tenute nella dovuta considerazione al fine di garantire il massimo rispetto dei principi concorrenziali nella redazione del decreto attuativo previsto dalle norme in commento e successivamente assicurare, nel minore lasso di tempo possibile, l'esplicitarsi della concorrenza per il mercato nell'offerta dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica attraverso l'organizzazione di gare a evidenza pubblica per l'attribuzione delle concessioni, nel migliore interesse di cittadini e imprese.

La presente segnalazione sarà pubblicata nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

novembre 2024 di 450 milioni di euro, per il finanziamento dei progetti ritenuti ammissibili dal precedente bando ma non finanziati per esaurimento delle risorse e per il finanziamento di nuovi interventi. Ulteriori 410 milioni di euro risultano stanziati a partire dal decreto del Ministro della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 7 aprile 2022 n. 150, per interventi di rafforzamento della resilienza delle reti elettriche contro gli effetti del cambiamento climatico (misura PNRR M2C2 2.2).

⁷ Cfr. articolo 81 del "Testo integrato della regolazione output-based del servizio di distribuzione dell'energia elettrica" per il periodo regolatorio 2024-2027 (delibera ARERA 617/2023/R/eel e sue successive modifiche e integrazioni) che prevede che, a prosecuzione ed evoluzione del meccanismo incentivante di cui all'articolo 11, comma 9, dell'Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL, al fine di incentivare il ricorso ai contributi pubblici per la realizzazione di interventi infrastrutturali, per il periodo 2024-2027 le imprese distributrici sono incentivate all'ottenimento di contributi pubblici mediante premialità determinate sulla base dei contributi pubblici incassati.

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS12743 - ENEL ENERGIA – MODALITÀ COMUNICAZIONE RINNOVI

Provvedimento n. 31536

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 aprile 2025;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*”, adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411, vigente *ratione temporis* al momento dell’avvio del procedimento, successivamente sostituito dal “*Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa*”, adottato dall’Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, “Regolamento”);

VISTA la comunicazione del 3 aprile 2024, con cui è stato avviato il procedimento PS12743 nei confronti della società Enel Energia S.p.A.;

VISTO il proprio provvedimento del 3 aprile 2024, con il quale è stato disposto l’accertamento ispettivo, ai sensi dell’articolo 27, commi 2 e 3, del Codice del consumo, presso la sede legale di Enel Energia S.p.A.;

VISTI i propri provvedimenti del 30 luglio, 24 settembre, 17 dicembre 2025 e 21 gennaio 2025 con i quali, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 7, comma 3, del Regolamento vigente *ratione temporis* e dell’art. 8, comma 4, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento per esigenze istruttorie;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 21 maggio 2024, con la quale la società Enel Energia S.p.A. ha presentato, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, e dell’articolo 9 del Regolamento vigente *ratione temporis*, una proposta di impegni, successivamente integrata nella versione definitiva e consolidata in data 15 gennaio 2025;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. La società Enel Energia S.p.A. (nel prosieguo anche Enel Energia o EE), p. iva. 15844561009, con sede legale in Roma alla via Luigi Boccherini, 15, attiva nella fornitura di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero, in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del Codice del consumo. Nell’esercizio 2024, in base a dati provvisori, la società ha realizzato un fatturato pari a circa 25 miliardi di euro.

2. Adiconsum Sardegna, Codici, Codici Lombardia, Confconsumatori, Associazione Consumerismo No Profit, Federconsumatori, Movimento Difesa del Cittadino (MDC), U.Di.Con., Unione Nazionale Consumatori (UNC), Altroconsumo, Assoutenti, in qualità di associazioni dei consumatori.

3. Coop F.lli Giannattasio in qualità di cooperativa segnalante.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

4. Il procedimento concerne alcuni comportamenti, posti in essere da EE, aventi a oggetto le modalità utilizzate per comunicare all'utenza il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura in scadenza e con decorrenza 1° giugno 2023.

In particolare, numerosi consumatori e microimprese hanno lamentato di non aver ricevuto la comunicazione di rinnovo delle condizioni economiche di fornitura (per posta o per *email*), di averla trovata casualmente nello spam o di aver confuso con un mero messaggio promozionale la email (cd. DEM) che conteneva in allegato le nuove condizioni economiche. Pertanto, i segnalanti lamentavano di aver avuto contezza dell'applicazione di nuove condizioni economiche solo al momento della ricezione delle bollette di gas e di energia elettrica emesse da EE relative ai mesi di maggior consumo, evidenziando di esser stati impossibilitati ad esercitare il diritto di recesso.

Inoltre, è stata anche ipotizzata la possibile ingannevolezza della DEM di accompagnamento delle comunicazioni inviate tramite email, perché suscettibile, per la sua veste redazionale, di essere confusa con un messaggio promozionale o di essere intercettata da parte dei filtri *antispam*.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

a. L'iter del procedimento

5. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 3 aprile 2024, è stato avviato il procedimento istruttorio PS12743 nei confronti del professionista per possibile violazione degli articoli 20, 24, 25 del Codice del consumo¹.

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento istruttorio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale, è stata formulata al professionista, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del consumo e dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento vigente *ratione temporis*, una richiesta di informazioni, corredata dalla relativa documentazione, in merito alla condotta contestata.

6. In data 5 aprile 2024 è stato svolto un accertamento ispettivo presso la sede legale del professionista².

7. Nel corso del procedimento sono state ammesse a partecipare le associazioni di consumatori Adiconsum Sardegna, Codici, Codici Lombardia, Confconsumatori, Associazione Consumerismo No Profit Federconsumatori, Movimento Difesa del Cittadino, U.Di.Con., Unione Nazionale Consumatori, Altroconsumo, Assoutenti, nonché la Coop F.lli Giannattasio.

¹ Doc. n. 639 dell'indice del fascicolo istruttorio.

² Cfr. verbale di accertamento ispettivo, doc. n. 699 dell'indice del fascicolo istruttorio.

8. Con comunicazione del 20 maggio 2024³, Enel ha depositato una risposta alla richiesta di informazioni presente nella comunicazione di avvio del procedimento. Nelle date del 4 e 10 luglio 2024⁴, 13 settembre 2024⁵, 30 ottobre 2024⁶ e 9 gennaio 2025⁷, Enel Energia ha inviato le risposte alle richieste di informazioni formulate nel corso del procedimento⁸.

9. Enel Energia ha avuto accesso agli atti il 15 aprile⁹, il 17 giugno 2024¹⁰, il 14 e il 17 febbraio 2025¹¹ e il 26 marzo 2025¹²; inoltre, i rappresentanti legali e i legali esterni della società sono stati sentiti in audizione il 17 giugno 2024¹³.

10. In data 21 maggio 2024 Enel Energia ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9 del Regolamento vigente *ratione temporis*, una proposta di impegni¹⁴, successivamente integrata nella versione definitiva e consolidata in data 15 gennaio 2025¹⁵.

11. In data 23 gennaio 2025, è stata comunicata alle Parti la conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Regolamento ed è stato assegnato un termine di 20 giorni per eventuali controdeduzioni scritte in replica, da presentarsi al Collegio¹⁶.

12. MDC e Altroconsumo hanno avuto accesso agli atti il 3 febbraio 2025¹⁷, U.Di.Con. il 3 e il 4 febbraio 2025¹⁸, UNC il 4 febbraio 2025¹⁹, Codici il 14 febbraio 2025²⁰, U.Di.Con. il 25 febbraio 2025²¹.

³ Doc. n. 2196 dell'indice del fascicolo istruttorio.

⁴ Doc. n. 4472 e doc. n. 4538 dell'indice del fascicolo istruttorio.

⁵ Doc. n. 5063 dell'indice del fascicolo istruttorio.

⁶ Doc. n. 5169 dell'indice del fascicolo istruttorio.

⁷ Doc. n. 5252 dell'indice del fascicolo istruttorio.

⁸ Cfr. doc. n. 4333 e doc. n. 5137 dell'indice del fascicolo istruttorio.

⁹ Doc. n. 774 dell'indice del fascicolo istruttorio.

¹⁰ Doc. n. 4138 dell'indice del fascicolo istruttorio.

¹¹ Doc. n. 5319 e doc. n. dell'indice del fascicolo istruttorio.

¹² Doc. n. 5345 dell'indice del fascicolo istruttorio.

¹³ Cfr. doc. n. 4333 dell'indice del fascicolo istruttorio: verbale di audizione sottoscritto il 25 giugno 2024.

¹⁴ Doc. n. 2270 dell'indice del fascicolo istruttorio.

¹⁵ Doc. n. 5254 dell'indice del fascicolo istruttorio.

¹⁶ Docc. nn. 5272 - 5284 dell'indice del fascicolo istruttorio.

¹⁷ Rispettivamente doc. n. 5296 e doc. n. 5298 dell'indice del fascicolo istruttorio.

¹⁸ Doc. n. 5297 e doc. n. 5303 dell'indice del fascicolo istruttorio.

¹⁹ Doc. n. 5304 dell'indice del fascicolo istruttorio.

²⁰ Doc. n. 5318 dell'indice del fascicolo istruttorio.

²¹ Doc. n. 5326 dell'indice del fascicolo istruttorio.

13. Hanno depositato memorie Altroconsumo l'11 febbraio 2025²², UNC e U.Di.Con. il 12 febbraio 2025²³, MDC il 13 febbraio 2025²⁴, nonché Codici, Assoutenti e Confconsumatori il 17 febbraio 2025²⁵.

14. In data 21 febbraio 2025 Enel Energia ha inviato controdeduzioni al Collegio²⁶.

15. In data 5 marzo 2025 è stato richiesto il parere all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice del consumo²⁷. Il parere è pervenuto in data 16 aprile 2025²⁸.

b. Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista

16. Dalle evidenze istruttorie e delle informazioni acquisite nel corso del procedimento è emerso quanto segue.

17. EE ha inviato, nei mesi di gennaio e febbraio 2023, [1.000.000-1.500.000]* comunicazioni di rinnovo delle condizioni economiche delle forniture di energia e/o di gas, aventi decorrenza 1° giugno 2023, di cui [500.000-1.000.000] tramite posta e [100.000-500.000] tramite i canali digitali (PEC/email)²⁹. Nei tre mesi di preavviso indicati nelle comunicazioni, gli utenti di [50.000-100.000] forniture sono migrati ad altro operatore: si è registrato un tasso di recesso, pari al [1-5%] per il canale digitale e al [5-10%] per il canale postale³⁰.

Alla luce dei riscontri resi dal professionista il 30 ottobre 2024, risulta che le comunicazioni "inesitate" per le quali il vettore o il *provider* ha restituito un esito negativo (cd. "KO") a valle dell'invio, sono complessivamente pari ad oltre [40.000-100.000], alle quali si sommano circa [100.000-500.000] comunicazioni inviate, in associazione alla DEM contestata, tramite canale digitale.

18. Con riferimento alla gestione degli "inesiti" digitali, EE ha precisato di aver provveduto al reinvio della lettera di rinnovo attraverso posta ordinaria³¹. Quanto agli "inesiti" cartacei, il professionista ha dichiarato di aver introdotto, dal gennaio 2024, un'apposita procedura che comporta, qualora sia segnalata la mancata ricezione di dette comunicazioni, l'apertura di un'istruttoria *ad hoc* per verificare l'esito restituito dal vettore postale sul recapito, nonché

²² Doc. n. 5308 dell'indice del fascicolo istruttorio.

²³ Rispettivamente doc. n. 5310 e doc. n. 5313 dell'indice del fascicolo istruttorio.

²⁴ Doc. n. 5317 dell'indice del fascicolo istruttorio.

²⁵ Doc. n. 5320 dell'indice del fascicolo istruttorio.

²⁶ Doc. n. 5323 dell'indice del fascicolo istruttorio.

²⁷ Doc. n. 5331 dell'indice del fascicolo istruttorio.

²⁸ Doc. n. 5356 dell'indice del fascicolo istruttorio.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

²⁹ Le comunicazioni di rinnovo sono state inviate in due sessioni nel gennaio 2023 (il 23 e il 26) e in tre sessioni nel febbraio 2023 (il 6, il 16 e il 17). Per ogni lotto e documento che ne fa parte il vettore consegna l'esito della spedizione; parimenti, il *provider* a valle dell'invio della comunicazione digitale, informa EE dell'eventuale esito "KO" e, in tal caso, la stessa EE re-invia la lettera di rinnovo attraverso il canale postale.

³⁰ Dall'analisi dei dati forniti dal professionista è emerso che, con riguardo ai clienti destinatari di una comunicazione di rinnovo digitale, il tasso di recesso entro cinque mesi è risultato pari al [5-10%] e il tasso delle richieste di ricontrattualizzazione, nel medesimo arco temporale, è risultato pari al [5-10%].

³¹ Pertanto, le comunicazioni inesitate tramite posta ordinaria corrispondono al totale degli inesiti.

l'applicazione delle nuove condizioni economiche esclusivamente in caso di riscontro positivo della consegna.

19. Inoltre, è emerso che EE si era attivata, già nel novembre 2023, istituendo un apposito gruppo di lavoro finalizzato all'adozione di nuove versioni di DEM, che risultano significativamente modificate già a partire dal mese di maggio 2024, nonché rafforzando le proprie misure di autenticazione del dominio di invio in modo da rispettare le Linee guida "*New Gmail protections for a safer, less spammy inbox*", adottate da Google, nel dicembre 2023, aventi ad oggetto le politiche in materia di misure *antispam* riservate ai "*bulk senders*" (gli utilizzatori massivi che inviano un volume rilevante di *e-mail*)³². EE ha aggiunto di aver posto in essere, in concomitanza e successivamente all'avvio del procedimento, una serie di misure di *caring* in favore dei consumatori maggiormente impattati dai rincari del costo dell'energia nella forma di dilazioni, *bonus* in fattura o ricontrattualizzazioni, per un importo complessivo di [15-25] milioni di euro (alla data del 3 luglio 2024).

20. Il 21 maggio 2024 EE ha presentato ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9 del Regolamento vigente *ratione temporis*, una proposta di impegni, successivamente integrata nella versione definitiva e consolidata in data 15 gennaio 2025, che si articola in tre misure, ossia:

i) una misura di tipo informativo, consistente nell'implementazione della consapevolezza dei consumatori sulla comunicazione di rinnovo, resa peraltro più chiara attraverso una DEM rinnovata sia nella parte testuale che in quella grafica;

ii) una seconda misura avente ad oggetto il potenziamento dei sistemi informativi e delle funzionalità connesse al servizio di assistenza clienti, con riferimento ai rinnovi contrattuali;

iii) una ulteriore misura volta a ristorare i clienti destinatari di una comunicazione di rinnovo inviata tramite posta ordinaria con esito negativo, nonché i clienti destinatari di una comunicazione di rinnovo inviata tramite canale digitale i quali, entro la data di adozione del provvedimento di accettazione degli impegni, abbiano presentato reclamo sulla scarsa chiarezza della DEM.

21. La prima misura, di tipo informativo, consiste nella predisposizione di un'articolata campagna informativa attraverso:

a) di un sistema di notifiche, tramite sms (o *e-mail* in caso di indisponibilità del numero di cellulare del cliente), per ricordare ai clienti cui saranno applicate le nuove condizioni economiche sia l'avvenuto invio della comunicazione di rinnovo, sia la disponibilità, nell'area riservata del sito di EE, delle ultime due comunicazioni di rinnovo ricevute (a prescindere dalla richiesta del cliente). Tali informative saranno inviate in via prioritaria tramite il canale sms, al fine di raggiungere un numero quanto più ampio possibile di clienti e, in via residuale, solo per quei clienti di cui EE non disponga del numero cellulare, tramite *e-mail*/PEC all'indirizzo disponibile nell'anagrafica dei propri clienti. Le medesime notifiche saranno disponibili anche nell'app di EE³³;

³² Nel dettaglio, in relazione al rischio spam, EE ha modificato l'oggetto delle mail delle comunicazioni di rinnovo da maiuscolo a minuscolo, con riferimento alle comunicazioni inviate dal mese di marzo 2024. Analogamente, EE ha eliminato dalle comunicazioni inviate dal mese di maggio 2024 il link *Pedius* (applicazione mobile che consente alle persone con disabilità uditive di effettuare telefonate verso numeri di rete fissa e cellulari), in quanto la presenza di detto link faceva sì che, in alcuni casi, le comunicazioni confluissero nella casella *spam*.

³³ Il messaggio sms sarà del seguente tenore: "*Ciao, le condizioni economiche della tua offerta luce/gas sono in scadenza. Ti abbiamo inviato una comunicazione con le nuove condizioni al tuo indirizzo PEC, mail o posta. La trovi anche nella tua Area Riservata Enel Energia nella sezione "Documenti". Per info, chiama l'800900860 o vieni in negozio*".

b) di un messaggio, nella prima fattura emessa a valle del rinnovo, che ricorda ai clienti l'avvenuta applicazione delle condizioni comunicate: *“A partire da questa bolletta, sono applicate le nuove condizioni economiche della tua offerta. Per info chiama 800.900.860 o vieni in uno dei nostri negozi”*;

c) di DEM rinnovate sia nella struttura grafica sia nel testo³⁴.

22. La seconda misura consiste nel potenziamento dei sistemi informativi e delle funzionalità connesse al servizio di assistenza clienti *front-end*, attraverso molteplici *touchpoints* del professionista (*contact center*, punti fisici, canale *digital*), in modo che gli operatori addetti, oggetto di una specifica formazione, possano verificare con immediatezza: *i*) se le condizioni economiche della fornitura del cliente siano interessate da un rinnovo, fornendo eventuali chiarimenti in merito e *ii*) se la comunicazione di rinnovo sia stata correttamente recapitata, consultando il sistema gestionale ove vengono storicizzati gli esiti forniti dai vettori postali/*provider*.

23. La terza misura è di tipo compensativo e consiste nel riconoscimento di un rimborso pari al [25%-50%] della differenza fra il prezzo di rinnovo e il prezzo precedente, applicata ai consumi effettuati dai clienti interessati fino alla data di scadenza delle nuove condizioni, salvo ricontrattualizzazione o scioglimento del vincolo.

Siffatta somma – in favore di circa [40.000-100.000] forniture per un valore complessivo di circa [5-11] milioni di euro – è stata individuata sulla base di un'analisi delle offerte gas ed elettrico *mainstream* (ossia, più vendute) proposte da EE ai nuovi clienti nel periodo di osservazione, in modo da consentire ai consumatori interessati di beneficiare del risparmio che avrebbero conseguito qualora avessero optato per un'altra offerta nel portafoglio di offerte per il mercato libero di EE, disponibile nel medesimo periodo. Nel dettaglio, il ristoro verrà riconosciuto a:

a) tutti i clienti, sia quelli ancora in *customer base*, sia quelli nel frattempo cessati, destinatari di una comunicazione di rinnovo in aumento (con condizioni economiche efficaci a partire da giugno 2023 e fino ad aprile 2024), inviata tramite posta ordinaria con esito della consegna KO. Le forniture

Il messaggio e-mail sarà così configurato: *“Sender: Enel Energia Oggetto: Nuove condizioni economiche per la tua offerta luce/gas Intestazione: Hai letto le nuove condizioni economiche della tua offerta luce/gas? Body-copy: Ciao, le condizioni economiche della tua offerta luce/gas sono in scadenza. Nelle scorse settimane ti abbiamo inviato una comunicazione con i dettagli delle nuove condizioni attraverso uno di questi canali: • PEC, se l'hai comunicata • e-mail, controlla anche nella cartella spam/posta indesiderata • posta, all'indirizzo dove ricevi la bolletta. Se preferisci, trovi la comunicazione anche nella tua Area Riservata Enel Energia via App e web nella sezione “Documenti”. Per parlare con un nostro consulente, chiama il numero verde 800.900.860 o vieni a trovarci in negozio. A presto, Il team Enel Energia”*.

Infine, il *push* in app recherà, nel titolo, *“Nuove condizioni economiche della tua offerta”* e, nel sottotitolo, *“Le hai lette? Vai nella sezione Documenti”*.

Il testo card sarà: *“Ti abbiamo inviato le nuove condizioni economiche della tua offerta luce/gas via PEC, mail o posta. Le trovi anche nella sezione “Documenti”. Per info chiama 800.900.860 o vieni in negozio”*.

Tali informative saranno inviate in via prioritaria tramite il canale sms, al fine di raggiungere un numero quanto più ampio possibile di clienti e, in via residuale, solo per quei clienti di cui EE non disponga del numero cellulare, tramite e-mail/PEC all'indirizzo disponibile nell'anagrafica dei propri clienti. Le medesime notifiche saranno disponibili anche nell'App di Enel Energia.

³⁴ Di seguito il testo della DEM: *“Sender: Enel Energia*

Oggetto: Nuove condizioni economiche per la tua offerta luce/gas

Intestazione: Nuove condizioni economiche per la tua offerta luce/gas

Testo: Ciao, le condizioni economiche della tua offerta luce/gas + nome offerta sono in scadenza. In allegato trovi le nuove condizioni che saranno valide dal xx/xx/xx al xx/xx/xx e puoi leggere maggiori dettagli. Se preferisci, trovi la comunicazione anche nella tua Area Riservata Enel Energia via App e web nella sezione “Documenti”. Se hai bisogno di chiarimenti i nostri consulenti sono a tua disposizione:

- chiama il numero verde 800 900 860

- vieni in negozio, trova quello più vicino a te.

A presto, Il team Enel Energia”.

saranno pari a circa [40.000-80.000] e il valore complessivo della misura è pari a circa [4-8] milioni di euro;

b) tutti i clienti, sia quelli ancora in *customer base*, sia quelli nel frattempo cessati, destinatari di una comunicazione di rinnovo in aumento (con condizioni economiche efficaci a partire da giugno 2023 e fino ad aprile 2024), inviata tramite canale digitale, con esito OK alla consegna, che abbiano presentato un reclamo, alla data di adozione del provvedimento di accettazione degli impegni, lamentando la mancanza di chiarezza del messaggio associato alle nuove condizioni contrattuali. Il ristoro è esteso anche ai reclami indirizzati alla sola Autorità (e non anche a EE)³⁵. Le forniture interessate saranno pari a circa [3.000-8.000] e il valore complessivo della misura è pari a circa [1-3] milioni di euro;

24. I ristori verranno riconosciuti ai clienti EE in forma di *bonus* direttamente in fattura e agli *ex* clienti attraverso una nota di credito da rimborsare tramite servizio Mooney o assegno postale (in base all'entità dell'importo)³⁶.

25. Per quanto attiene alla tempistica, la prima e la seconda misura verranno implementate, rispettivamente, entro 3 mesi ed entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento di accoglimento degli impegni, in ragione degli sviluppi informatici da realizzare. La terza misura, infine, verrà riconosciuta, in considerazione del necessario coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte (*pricing*, *fatturazione*, *marketing*, *customer care*), ai clienti EE entro la terza fattura utile ordinaria decorso un mese dalla notifica del provvedimento di accoglimento degli impegni e agli *ex* clienti entro 7 mesi dalla notifica del provvedimento di accoglimento degli impegni.

26. Il professionista ha rimarcato come ai sopra illustrati impegni si aggiungono le misure già autonomamente assunte (consistenti in *bonus* e ricontrattualizzazioni) in favore di circa [100.000-200.000] forniture per un importo complessivo di circa [15-20] milioni di euro e agli accordi siglati con le principali associazioni dei consumatori nazionali per definire misure di mitigazione della spesa per l'energia. Complessivamente, pertanto, le misure attuate e da attuare da parte di EE, nei confronti dei destinatari di comunicazioni di rinnovo in aumento inviate nel corso del 2023, consentono di restituire circa [20-30] milioni di euro a circa [150.000-250.000] clienti.

IV. CONTRODEDUZIONI DELLE PARTI

27. Alcune associazioni dei consumatori hanno presentato controdeduzioni relative all'idoneità degli impegni a sanare le criticità contestate al professionista, nel prosieguo brevemente illustrate.

28. Altroconsumo reputa opportuno l'inserimento, nell'ambito dell'informativa al consumatore, di un chiaro riferimento all'aumento del corrispettivo di fornitura. La medesima non ritiene soddisfacente il ristoro offerto perché non rimette il consumatore inciso dalla pratica nella facoltà di recedere, non tutela i destinatari della comunicazione digitale che non hanno reclamato, è condizionata ad un periodo temporale troppo limitato e le modalità di attuazione non contemplano il riaccredito mediante bonifico bancario.

29. Ad avviso di UNC, sarebbe auspicabile la conferma di avvenuta lettura, da parte del consumatore, della comunicazione di rinnovo e l'inserimento, nella stessa, sia delle voci "*rialzo*

³⁵ Si precisa che la misura non è riconosciuta ai clienti che abbiano già beneficiato di una delle misure di *caring* autonomamente attuate dal professionista prima o in concomitanza dell'avvio del procedimento.

³⁶ A seconda che l'importo sia inferiore o superiore a 500 €.

percentuale della bolletta” e “% di aumento” nella tabella di confronto sulla spesa annua stimata per 8 fasce di consumo, sia di un’informativa personalizzata sulla base dei consumi dell’ultimo anno del cliente.

30. Secondo U.Di.Con. la previsione del *reminder* attraverso *email* appare illogica in quanto trattasi di canale che si è rivelato inefficace per comunicare i rinnovi nel 2023 e, in ogni caso, reputa il contenuto dello stesso inadatto a far comprendere che l’offerta commerciale subirà una modifica. L’associazione ritiene, poi, insoddisfacenti i ristori perché la quantificazione dei relativi importi è stata oggetto di un’autonoma definizione da parte di EE e perché escludono quanti sono rimasti inerti; critica, inoltre le modalità (senza tracciamento) e la tempistica (eccessivamente ampia) di erogazione dei predetti ristori.

31. MDC ravvisa che la mancata previsione di un meccanismo di accettazione esplicita potrebbe indurre il consumatore a trascurare la presa visione della comunicazione di rinnovo; ritiene, inoltre, insufficiente l’inserimento di un avviso in bolletta perché tardivo. Contesta, inoltre, la genericità dell’impegno relativo al rafforzamento del servizio di assistenza clienti e la mancata previsione di un servizio dedicato alla contestazione delle variazioni tariffarie, evidenziando come la formazione degli operatori non assicuri la fornitura di risposte chiare e soluzioni concrete. Infine, considera lunghe e farraginose le modalità di riconoscimento dei ristori, insoddisfacente l’entità del loro importo, perché non copre integralmente le somme versate dai consumatori per la fornitura di energia e critica il mancato riconoscimento dei ristori in favore di quanti non hanno reclamato.

32. Assoutenti, Confconsumatori e Codici rimarcano la mancata adozione di strumenti certificati che attestino l’effettiva ricezione della comunicazione di rinnovo e ritengono che EE dovrebbe applicare le tariffe preesistenti in assenza di prova certa della ricezione delle comunicazioni di rinnovo e che le somme oggetto di ristoro dovrebbero essere restituite con gli interessi. I tre enti, infine, lamentano che gli accordi intercorsi tra EE e alcune associazioni dei consumatori prevedrebbero in favore dei consumatori ad esse associati trattamenti preferenziali.

V. PARERE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE

33. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore della fornitura di servizi energetici, in data 5 marzo 2025 è stato richiesto il parere all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice del consumo, introdotto dall’articolo 1, comma 6, lettera a), del Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21.

34. Con parere pervenuto in data 16 aprile 2025, la suddetta Autorità ha richiamato il Codice di Condotta Commerciale (di cui all’Allegato A alla deliberazione 28 giugno 2018, n. 366/2018/R/com e s.m.i.) che integra una specificazione settoriale della normativa generale in materia di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla fase di offerta e di stipula del contratto di fornitura e che si pone l’obiettivo di prevenire condotte pregiudizievoli ai clienti finali (inclusi i clienti non domestici di piccole dimensioni) nel momento in cui ricevono offerte per la conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale di mercato libero.

35. In particolare, l’ARERA ha precisato, con riferimento agli obblighi dei venditori in caso di modifica delle condizioni contrattuali (variazioni unilaterali, evoluzioni automatiche e rinnovi), che dal 1° gennaio 2025, le relative comunicazioni devono essere fornite su supporto durevole,

preventivamente accettato dal cliente e, nel caso di variazioni unilaterali e rinnovi, devono avere contenuto vincolato alle specifiche previsioni regolatorie nonché essere separate da comunicazioni di altra natura, quali ad esempio le comunicazioni a scopi commerciali. Inoltre, in caso di invio telematico, l'intestazione delle comunicazioni di variazione contrattuale e di rinnovo deve coincidere con l'eventuale oggetto del messaggio di trasmissione delle comunicazioni³⁷.

36. L'ARERA ha anche ribadito, sotto il profilo degli obblighi informativi, che dal 1° gennaio 2024, l'intestazione della comunicazione in forma scritta della decorrenza delle nuove e differenti condizioni economiche deve contenere la dicitura: "Proposta di rinnovo delle condizioni economiche con modifica delle medesime condizioni"³⁸. Nel caso, infine, di inosservanza delle prescrizioni del predetto Codice, i rinnovi delle condizioni economiche con modifica delle medesime condizioni non trovano applicazione, ad eccezione del caso in cui comportino una diminuzione di corrispettivi unitari previsti in contratto. Nei casi di mancata applicazione, continuano ad applicarsi le condizioni precedenti alla prevista decorrenza delle modifiche proposte.

37. L'ARERA ha, altresì, puntualizzato che la regolazione non prevede obblighi specifici per i venditori di utilizzare apposite modalità di invio delle comunicazioni di modifica delle condizioni contrattuali che attestino la ricezione delle medesime comunicazioni da parte del cliente finale, in quanto, in caso di controversia circa l'efficacia delle variazioni unilaterali e dei rinnovi delle condizioni economiche dei contratti, sorta a seguito della contestazione avanzata dal cliente finale destinatario circa la ricezione dell'atto, grava sul venditore l'onere della prova dell'invio e del recapito degli atti menzionati all'indirizzo del destinatario³⁹.

38. Quanto agli impegni proposti da EE, e segnatamente alla prima misura, l'Autorità di regolazione ha evidenziato che:

- a) l'informativa veicolata in area riservata, tramite sms, email, push in app non contrasta con la regolazione vigente, in quanto rafforza la conoscenza delle comunicazioni di rinnovo delle condizioni economiche inviate tramite mail, PEC o posta nonché rende le stesse accessibili anche attraverso ulteriori strumenti informativi nella disponibilità dei clienti finali;
- b) l'inserimento di un messaggio nella prima fattura emessa a valle del rinnovo, che ricordi al cliente l'avvenuta applicazione delle nuove condizioni economiche - qualora dovesse essere realizzato dopo il 1° luglio 2025 - pare compatibile con la regolazione solo qualora sia collocato all'interno dello "spazio informativo del venditore" o nelle pagine aggiuntive o seguenti alla Bolletta sintetica;
- c) la revisione della struttura grafica e del testo delle DEM di accompagnamento delle comunicazioni di rinnovo risulta non del tutto conforme all'art. 13, comma 8, del Codice di condotta commerciale che prescrive la seguente dicitura "Proposta di rinnovo delle condizioni economiche con modifica delle medesime condizioni" sia nell'intestazione del documento contenente le informazioni sul rinnovo sia nell'oggetto dell'eventuale messaggio di trasmissione della comunicazione, in caso di invio telematico.

³⁷ Cfr. deliberazione 395/2024/R/com del 1° ottobre 2024.

³⁸ Cfr. deliberazione 250/2023/R/com del 1° gennaio 2024.

³⁹ Resta salva la possibilità per i venditori di individuare e utilizzare strumenti di comunicazione e notifica, anche digitali, che agevolino la verifica dell'avvenuta ricezione e/o presa visione da parte del cliente finale in affiancamento alle modalità già utilizzate.

39. Quanto alla seconda misura, consistente nel potenziamento del sistema *front-end*, l’Autorità di regolazione ha sottolineato come si tratti di un intervento volto ad adeguare l’attuale capacità di risposta dei propri operatori su aspetti particolarmente sensibili per i clienti del *mass market*, quali il rinnovo o la modifica delle condizioni di fornitura e che investe solo indirettamente gli aspetti della qualità del servizio di assistenza ai clienti disciplinati nell’ambito del Testo integrato della qualità dei servizi di vendita (TIQV)⁴⁰, che non prevede misure specifiche riguardo le modalità organizzative dei canali di assistenza e la formazione degli operatori addetti al servizio clienti o altri aspetti organizzativi del *customer care* di cui si dotano gli operatori.

40. Inoltre, in relazione ai ristori riconosciuti ai clienti destinatari di una comunicazione di rinnovo inviata attraverso il canale postale in caso di esito negativo della consegna della comunicazione medesima (“KO”), l’ARERA ha rilevato che - non essendosi perfezionati i rinnovi - dovrebbero continuare ad applicarsi tra le parti le condizioni contrattuali previgenti. Pertanto, la misura proposta a titolo compensativo non restituirebbe quanto spettante ai clienti finali interessati dal mancato ricevimento delle comunicazioni di rinnovo.

Infine, la predetta Autorità non ha ravvisato contrasti con la regolazione di settore in relazione ai ristori riconosciuti in favore dei clienti destinatari di una comunicazione di rinnovo inviata attraverso il canale digitale e consegnata ai clienti medesimi.

VI. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

41. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestata nella comunicazione di avvio del 3 aprile 2024, considerato che tengono conto di tutti i profili oggetto del procedimento e appaiono risolutivi delle connesse criticità.

42. Segnatamente, la prima misura proposta da EE incide in modo risolutivo sul profilo informativo contestato, modificando adeguatamente le procedure aziendali relative alle modalità di comunicazione dei rinnovi.

Infatti, per effetto dell’impegno assunto da EE, l’invio delle comunicazioni di rinnovo sarà corredato da un articolato sistema di avvisi e promemoria, capaci di incidere sulla consapevolezza del consumatore in merito alle modifiche contrattuali.

In altri termini, l’introduzione di una pluralità di strumenti di comunicazione con il cliente finale, fra loro complementari (SMS, *mail*, fattura, notifica via *app* e Area Riservata) risolve le criticità contestate in avvio. Inoltre, detto sistema di *alert* e *reminder* soddisfa le esigenze di comunicazione delle varie tipologie di clienti - compresi quanti non ricorrono ai canali digitali – ed interviene: *i*) prima dell’applicazione delle nuove condizioni economiche, al fine di informare dell’invio della comunicazione di rinnovo e della sua reperibilità nell’area riservata; *ii*) *ex post*, tramite l’informativa inserita nella prima fattura in cui troveranno applicazione le nuove condizioni economiche, al fine di ribadire l’effettiva decorrenza dei prezzi comunicati mesi prima⁴¹.

⁴⁰ Di cui all’Allegato A alla deliberazione 413/2016/R/com del 21 luglio 2016.

⁴¹ Si osserva, peraltro, che allo stato l’ARERA non ha ravvisato l’opportunità di prevedere un sistema di consenso espresso in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche di fornitura (cfr. ritenuto della delibera 395/2024/R/COM del 1° ottobre 2024).

Si precisa che l'accoglimento della presente misura non pregiudica l'adeguamento alle sopravvenienze regolamentari riguardanti l'intestazione del documento contenente le informazioni sul rinnovo, nonché l'oggetto del messaggio in caso di invio telematico.

43. Sotto il profilo della comunicazione, si osserva che la revisione del *layout* e del testo delle DEM di accompagnamento appare idonea a rendere i clienti pienamente consapevoli che le condizioni economiche di fornitura subiranno una modifica. Il *layout* e il testo delle DEM sono stati infatti rinnovati nella parte testuale e in quella grafica eliminando ogni elemento di possibile decettività⁴².

44. Inoltre, il potenziamento dei sistemi informativi e delle funzionalità connesse al servizio di assistenza clienti, con espresso riferimento ai rinnovi contrattuali, agevolerà i clienti interessati da problematiche legate alla ricezione delle comunicazioni di rinnovo. Infatti, il doppio sistema di verifiche in merito all'effettivo recapito della comunicazione in esame, cui saranno tenuti gli operatori *front-end*, rappresenta uno strumento di diretta e tempestiva assistenza, in grado di fornire ai consumatori i chiarimenti richiesti, evitando loro l'onere di inviare un reclamo.

45. Anche la terza misura di tipo compensativo appare congrua e apprezzabile: EE, infatti, riconosce, in favore di oltre [40.000-100.000] consumatori, il ristoro di una significativa quota della maggiore spesa connessa agli aumenti tariffari derivati dalle comunicazioni inesitate o non pienamente comprese. Invero, il rationale del calcolo sotteso alla misura proposta consente di posizionare i clienti interessati in una situazione mediamente prossima a quella in cui si sarebbero trovati se, ricevuta e compresa la comunicazione di rinnovo, avessero deciso di esercitare il diritto di recesso. Si consideri che le offerte proposte da EE ai nuovi clienti nel periodo di osservazione che qui rileva risultavano in linea con la media delle offerte allora disponibili sul mercato.

In altri termini, la misura riconosce, a vantaggio di tutti i consumatori con esito KO della comunicazione di rinnovo, lo stesso beneficio di cui hanno goduto quei clienti che, reagendo alla comunicazione di rinnovo ricevuta, hanno contattato EE richiedendo una ricontrattualizzazione (le cui offerte risultavano in linea con quelle promosse ai nuovi clienti) o sono migrati ad altri operatori di mercato.

Si rileva che, nel contesto del presente provvedimento di accoglimento degli impegni presentati dal professionista, senza accertamento dell'infrazione, la misura compensativa proposta investe in modo automatico tutti i destinatari di una comunicazione di rinnovo in aumento (con condizioni economiche efficaci a partire da giugno 2023 e fino ad aprile 2024) con esito della consegna KO, restando impregiudicato il diritto degli stessi di far valere ulteriori pretese.

46. Giova aggiungere che la misura appare adeguata anche rispetto alla platea dei consumatori incisi dalla pratica commerciale, in quanto investe sia coloro che hanno mantenuto il rapporto contrattuale con EE, sia quanti sono passati ad altro operatore e, quindi, non risultano più nella *customer base* di EE.

47. Infine, con riferimento ai clienti destinatari di una comunicazione digitale, l'elargizione dei ristori a quanti abbiano lamentato la scarsa chiarezza della comunicazione di rinnovo entro la data della delibera di accoglimento degli impegni appare ragionevole e condivisibile, in quanto tale criterio consente al professionista di individuare i clienti da ristorare e tiene conto del tasso di recesso esercitati dai consumatori pari al [1-5 %] per i primi tre mesi e pari al [5-10%] nei cinque mesi. Si

⁴² Inoltre, è stato eliminato, dal corpo della *mail*, il *link* Pedius (*app* per persone con disabilità uditiva) in ragione della maggiore riscontrata probabilità di essere captato dai filtri *antispam* impostati dai *provider*.

consideri, inoltre, che l'estensione dell'impegno anche a quanti abbiano inoltrato denuncia esclusivamente all'Autorità consente di offrire tutela anche a quei consumatori incisi dalla condotta che non abbiano esteso il proprio reclamo al professionista.

48. Le controdeduzioni depositate da alcune associazioni, parti del presente procedimento, risultano assorbite dalle considerazioni che precedono.

49. Alla luce delle predette considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Enel Energia S.p.A., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Enel Energia S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione

DELIBERA

a) di rendere obbligatori ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Regolamento, nei confronti della società Enel Energia S.p.A. gli impegni dalla stessa presentati nella loro versione definitiva in data 15 gennaio 2025, come descritti nella dichiarazione allegata, che costituisce parte integrante del provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che la società Enel Energia S.p.A. informi l'Autorità, entro trenta e novanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, dell'attuazione sino a quel momento degli impegni e, infine, entro centottanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, dell'integrale attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei

casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXXV- N. 18 - 2025

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Angela D'Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
